

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

121^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 11 MAGGIO 1977

Presidenza del presidente FANFANI,
indi del vice presidente CATELLANI
e del vice presidente CARRARO

INDICE

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di relazione sulla gestione finanziaria di ente Pag. 5271

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 5271
Approvazione da parte di Commissione permanente 5271
Deferimento a Commissione permanente in sede referente 5306
Deferimento a Commissione permanente in sede referente di disegno di legge già deferito ad altra Commissione permanente 5306
Presentazione di relazione 5271

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Abolizione del deposito per soccombenza nel processo civile » (76), d'iniziativa del senatore Guarino:

PRESIDENTE 5271 e *passim*
AGRIMI (DC), relatore 5278 e *passim*

BONIFACIO, ministro di grazia e giustizia

Pag. 5278 e *passim*

GUARINO (Sin. Ind.) 5282
LUGNANO (PCI) 5277
NENCIONI (DN-CD) 5284
PAZIENZA (DN-CD) 5272 e *passim*

« Nuova disciplina dei regolamenti di giurisdizione e di competenza » (284):

AGRIMI (DC), relatore 5296 e *passim*
BEORCHIA (DC) 5294
BOLDRINI Cleto (PCI) 5292
BONIFACIO, ministro di grazia e giustizia

5298 e *passim*

GUARINO (Sin. Ind.) 5285 e *passim*
NENCIONI (DN-CD) 5289

INTERROGAZIONI

Annunzio 5306
Da svolgere in Commissione 5311

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA

DI GIOVEDÌ 12 MAGGIO 1977 5312

PARLAMENTO EUROPEO

Trasmissione di risoluzioni 5271

Presidenza del presidente FANFANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

PALA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Annunzio di presentazione di disegno di legge

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa dei senatori:

TERRACINI, PETRELLA, TEDESCO TATÒ Giglia, PIERALLI, BASSO, BRANCA e GALANTE GARRONE. — « Norme per garantire agli stranieri ed agli apolidi il diritto di asilo e l'esercizio delle libertà democratiche nel territorio della Repubblica » (680).

Annunzio di presentazione di relazione

PRESIDENTE. A nome della 3ª Commissione permanente (Affari esteri), il senatore Romagnoli Carettoni Tullia ha presentato la relazione sul disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione universale per il diritto d'autore, con Protocolli, adottata a Parigi il 24 luglio 1971 » (552).

Annunzio di approvazione di disegno di legge da parte di Commissione permanente

PRESIDENTE. Nella seduta di ieri, la 9ª Commissione permanente (Agricoltura) ha approvato il disegno di legge: Deputati **SALVATORE** ed altri; **BIANCO** ed al-

tri. — « Autorizzazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ad avvalersi dell'IRVAM » (628) (*Approvato dalla 11ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

Annunzio di relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria di ente

PRESIDENTE. Il Presidente della Corte dei conti, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, numero 259, ha trasmesso la relazione concernente la gestione finanziaria dell'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani, per l'esercizio 1975 (*Doc. XV, n. 10*).

Tale documento sarà inviato alla Commissione competente.

Annunzio di trasmissione di risoluzioni approvate dal Parlamento europeo

PRESIDENTE. Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di due risoluzioni, approvate da quell'Assemblea, concernenti:

i risultati della Quarta Conferenza parlamentare internazionale sui problemi ambientali svoltasi a Kingston (Jamaica) dal 12 al 14 aprile 1976;

la situazione politica in Spagna.

Tali risoluzioni saranno trasmesse alle Commissioni competenti.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

« Abolizione del deposito per soccombenza nel processo civile » (76), d'iniziativa del senatore **Guarino**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Abolizione del deposito per soccombenza

nel processo civile », di iniziativa del senatore Guarino.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Pazienza. Ne ha facoltà.

P A Z I E N Z A . Illustre Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Ministro, il problema dell'abolizione del deposito per soccombenza nel processo civile è stato posto nella sua giusta luce dal presentatore del disegno di legge senatore Guarino il quale, con prosa sapida e convincente, definisce un feticcio del passato il deposito per soccombenza recepito nel nostro codice per trasposizione dai vecchi codici. Ho voluto vedere a quando risalisse la norma. Nella Repubblica romana vi era un solo grado di giurisdizione e soltanto durante l'impero appare il secondo grado; incerta è la data di nascita della Cassazione; qualcuno l'attribuisce ai consigli regi e qualche altro al tribunale della segnatura. Noi siamo convinti trattarsi di un fenomeno tipicamente di origine e di importazione francese. Il caso vuole che la prima notizia di questo deposito per soccombenza si trovi proprio nell'ordinanza francese di Filippo di Valois del 1331 con cui fu introdotto uno speciale rimedio contro gli arresti chiamato *proposition d'erreur*. Nell'ordinanza si diceva espressamente: *quicumque, antequam ad proponendum errores praedictos per curiam nostram admittatur, vel super iis audiat, cavere idoneo teneatur de refundendis expensis et interesse parti adversae, ac nobis solvendo duplicem emendam...*

P R E S I D E N T E . Stiamo discutendo di abolire il latino e lei ce lo introduce...

P A Z I E N Z A . È testuale, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Lo so che è testuale.

P A Z I E N Z A . A parte il fatto che io poi non sono favorevole all'abolizione del latino e quindi sono anche coerente.

P R E S I D E N T E . È per questo: è un modo di protestare.

P A Z I E N Z A *si per arrestum seu iudicium curiae nostrae succumberit.*

Questo principio dell'ordinanza francese che, ripeto, rimonta al 1331 fu recepito dai legislatori successivi, dal legislatore sardo, dal legislatore italiano. Ma è un principio che in altre legislazioni è stato espunto fin dal 1866: il legislatore belga nell'articolo 1 della legge del 31 marzo 1866 diceva: *aucune amende ne pourra être prononcée en matière civile contre le demandeur en cassation, dont le pourvoir aura été rejeté.*

Noi arriviamo con qualche ritardo a togliere dal nostro ordinamento giuridico un feticcio, come è stato simpaticamente definito, peraltro collegato a denegate giustizie che spesso si sono verificate in un susseguirsi di interpretazioni, di distinguo e di bizantinismi che hanno fatto sì che molto spesso, di fronte ad intricate questioni di diritto, l'esame del giudice si soffermasse preliminarmente con molta e molta diligenza sul requisito della esistenza o meno della bolletta e della fedele trascrizione della bolletta stessa, o del deposito della bolletta al fine di verificare la procedibilità dell'azione, per dichiararne la improcedibilità e quindi esimersi anche dal compito di addentrarsi nella fattispecie e fare giustizia.

Ho portato qui una casistica abbastanza ricca. Naturalmente mi limiterò soltanto ad un rapidissimo *exsursus*. Di questo deposito di soccombenza è stato scritto in tomi giuridici, è stato scritto in note a sentenza; si sono verificate correnti giurisprudenziali talora in contrasto tra di loro. C'è tutta una casistica ed una problematica che veramente darebbe materiale alla penna di un umorista per sbizzarrirsi su come, semplicemente affermando dei principi manifestamente vicini all'iniquità, si possa poi spaccare il capello in quattro e andare ad esaminare il tempo, il modo, la forma, la natura del deposito di soccombenza sempre al fine di creare degli ostacoli sul piano dell'ordinato cammino della giustizia.

La giurisprudenza ha negato che il deposito abbia un carattere fiscale; ha affer-

mato che esso è diretto a porre una remora alla proposizione dei ricorsi.

Naturalmente la ragione dell'instaurazione di questo deposito è stata proprio di porre in essere un deterrente affinché il contenzioso si fermasse a certi gradi e non andasse oltre. Abbiamo già visto altri tipi di deterrenti, di taluni dei quali la Corte costituzionale ha fatto già ampia giustizia: la *cautio pro expensis*, il *solve et repete* ed altri che ben conosciamo.

È interessante però notare con quanta minuzia la suprema Corte si sia soffermata su particolari: sulla data del deposito che deve essere precedente la data di notifica del ricorso, esaminando inoltre se è sufficiente che sia fatta nello stesso giorno, ed anche sul modo di stabilire se vi sia la precedenza di un'ora o anche di pochi minuti rispetto alla notifica del ricorso.

La Corte di cassazione si è interessata del principio dell'unità del deposito, affermando che se uno è il ricorso, unico deve essere il deposito ancorchè siano più i provvedimenti impugnati. Così è sorta subito una prima distinzione tra l'unità formale e l'unità sostanziale dell'atto di impugnazione al fine di identificare nei motivi di impugnazione quali fossero comuni a tutte le parti del giudizio, quali invece fossero comuni soltanto ad alcune di esse in tal modo differenziando, all'interno del concetto di unità, il concetto di unità sostanziale e di unità formale onde pervenire ad applicare la sanzione della improcedibilità che è stata applicata piuttosto di frequente.

Ricordo così tutte le sentenze in ordine alla distinzione tra sentenza parziale e sentenza definitiva; se con un unico ricorso di cassazione fosse impugnato insieme alla sentenza definitiva anche la sentenza parziale; se fosse necessario un deposito o due e tutta un'altra serie di discussioni: se, ad esempio, essendo interessati ad un ricorso per cassazione più soggetti giuridici, sia necessaria una pluralità di bollette oppure no. Ricordo inoltre discussioni circa il ricorso proposto avverso la sentenza di merito e quella che decide sull'istanza di revocazione; sulla misura del deposito che in taluni casi è precisamente fissato dalla legge, mentre in altri

è rimasta senza una quantificazione numerica, come ad esempio per i ricorsi avverso le sentenze del conciliatore per violazione di leggi in virtù dell'articolo 111 della Costituzione. È stata necessaria una sentenza della Corte di cassazione del luglio 1958 per stabilire che tale deposito debba essere eseguito nella misura di lire 3.000 stabilito dall'articolo 364 per l'ultima categoria di ricorsi e non già nella misura di lire 500, non potendosi per analogia equiparare i ricorsi avverso le sentenze del conciliatore a quelli relativi alle sentenze del pretore.

Attraverso la lettura di queste sentenze di cassazione e la loro schematicità si osserva un fenomeno che ha dell'allucinante e cioè il divaricare della giustizia (così come l'abbiamo sempre intesa, della giustizia come bene cui aspira il popolo, il cittadino) dall'amministrazione della giustizia stessa, con l'esistenza della norma-feticcio, dell'ostacolo posticcio posto tra i piedi dell'operatore del diritto (e purtroppo anche molti colleghi sono incappati in sanzioni di improcedibilità che hanno precluso la definizione di importantissime questioni).

Con questa minuzia, la Corte di cassazione s'interessa del caso se il deposito possa essere eseguito presso un qualsiasi ufficio del registro anche a cura di persona estranea alla lite (nella specie si trattava di un avvocato diverso da quello che aveva sottoscritto il ricorso) al fine di stabilire se la bolletta fatta dal signor X sia valida o no al fine della procedibilità!!

Ricordo tutte le sentenze sugli scioperi degli uffici finanziari: *quid iuris* se interviene lo sciopero dell'ufficio finanziario, se l'avvocato va diligentemente a pagare la bolletta e trova l'ufficio chiuso? Anche di questo si è dovuta interessare la Corte di cassazione, per stabilire persino le modalità attraverso le quali debba risultare lo sciopero, il caso di forza maggiore, stabilendo che deve risultare tassativamente da certificazioni dell'ufficio del registro il quale deve dire che durante quel giorno e i giorni successivi (indicando fino a quale giorno) la cassa è rimasta chiusa: dal primo giorno in cui la cassa si riapre scatta inesorabile l'obbligo

del deposito e con esso la sanzione dell'improcedibilità connessa.

Ricordo tutta la casistica relativa alle sanzioni, a come e quanto si è discusso per stabilire se alcuni enti pubblici fossero o no esentati dall'obbligo della bolletta. La suprema corte ha escluso, ad esempio, che l'ENAL, l'Associazione nazionale combattenti, l'INAM, l'INPS siano tenuti a questo deposito. Ma dobbiamo ricordare che per l'Opera per la valorizzazione della Sila si sviluppò un ricchissimo dibattito onde stabilire se l'ente di valorizzazione della Sila potesse essere considerato ente di decentramento statale e quindi come tale soggetto a esenzione oppure se si trattasse di un ente autarchico e quindi dotato di autonomia patrimoniale, di comportamento economico proprio di qualunque soggetto capace di autogoverno.

Che i nostri magistrati abbiano dovuto dedicarsi per tanti anni, per tanto tempo e con tanta passione, e talvolta *pour cause*, all'esame di questa casistica è davvero avvilente per coloro che amano la giustizia e che vorrebbero che essa trionfasse sempre in tutte le occasioni.

Si è dichiarato inammissibile il ricorso qualora, revocata dalla commissione presso la Cassazione l'ammissione provvisoria al gratuito patrocinio, il ricorrente non abbia provveduto nel termine di 30 giorni dalla comunicazione del decreto della commissione ad effettuare il deposito per multa.

Qui abbiamo proprio il povero Cristo che ha ottenuto il gratuito patrocinio, che strada facendo gli viene revocato; egli si deve preoccupare entro 30 giorni di fare la bolletta perchè altrimenti senza il pagamento delle tremila lire la giustizia non va avanti.

Può ricordarsi anche altra casistica per le controversie del lavoro: inclusi i rapporti di lavoro subordinato nella esenzione dall'obbligo di questo deposito, esclusi dalla esenzione invece i contratti di prestazione d'opera professionale, secondo linee di tendenza che purtroppo ben conosciamo. L'esenzione è stata anche esclusa per le controversie sui rapporti di impiego pubblico.

Signor Ministro, il solo numero di queste massime (e naturalmente ometto la citazione, il numero, la data delle sentenze per ov-

vio principio di buon gusto) è tale che veramente ci terrorizza.

Recentemente le sezioni unite, forse in contrasto con qualche massima precedentemente riferita, hanno ritenuta inapplicabile la esenzione se il ricorso investe una sentenza emessa dal giudice speciale e con rito diverso da quello del lavoro, anche se il ricorso abbia per oggetto una questione di giurisdizione, non solo in sede di regolamento di giurisdizione ma anche in sede di impugnazione ordinaria.

È stato poi affermato che per il nuovo rito di lavoro, anche se la sentenza del pretore abbia escluso l'esistenza del rapporto del lavoro, solo per essere stata emessa al termine del rito speciale di lavoro che presupponeva in partenza l'antefatto su cui poi il giudice doveva emanare la sua decisione, questa sentenza è esclusa dal deposito per multa. Potrei ricordare anche le controversie relative all'assistenza.

C'è poi tutta un'altra serie di esenzioni per la esecuzione esattoriale, in materia di elettorato attivo. C'è una sentenza che esenta dal deposito per quanto concerne la reintegrazione nei diritti patrimoniali dei cittadini italiani o stranieri già dichiarati o considerati di razza ebraica.

Il vario estendersi di queste sentenze in tutte le latitudini crea un orizzonte pittoresco che è molto lontano dal diritto. Si pensi, ad esempio, all'insufficienza del deposito: se il cittadino, invece di depositare 3.000 lire, ha depositato 2.999 lire, l'insufficienza del deposito porta come conseguenza alla inammissibilità del ricorso. E ad escludere questa inammissibilità non vale la circostanza che l'insufficienza sia dovuta ad erronea richiesta dell'ufficio del registro, occorre invece che sia effettuato un deposito suppletivo nel termine per impugnare la sentenza e che si provveda alla notificazione degli estremi della ricevuta supplementare. A questo proposito ci fu un ricorso in Cassazione presentato da un procuratore non abilitato che però aveva presentato la bolletta. Il successivo difensore, prima che si consumassero i termini per l'impugnazione, presentò nuovo (e da considerare primo) ricorso utilizzando la bolletta di chi lo aveva precedu-

to. Questo determinò un altro *casus belli*, un caso di ghiotta giurisprudenza che ha appassionato giuristi e magistrati.

Se andiamo a vedere poi la casistica sull'articolo 651 in materia di decreto ingiuntivo, vediamo che non è meno ricca; anzi essendo più vicina al merito dell'opposizione al decreto ingiuntivo e non essendo sorretta dalla necessità dei motivi di diritto, ma potendo e dovendo abbracciare il merito, ha dato luogo ad un enorme numero di sentenze della giurisprudenza di merito, a note difformi, ad indirizzi contrastanti.

In questo campo si è posto un primo quesito e si è data una prima risposta. Il deposito è necessario allorchè concorrono due elementi: che il decreto ingiuntivo sia stato emesso in base ad uno dei titoli menzionati nell'articolo 642 (cambiale, assegno, atti ricevuti da notaio o da pubblico ufficiale eccetera) e che poi il giudice ne abbia autorizzato l'esecuzione.

Questo indirizzo venne però contrastato da altro indirizzo con il quale si affermò che in ogni caso l'opposizione dovesse essere preceduta dal deposito, anche se il decreto fosse stato privo di clausola di provvisoria esecuzione, oppure anche nel caso che l'esecuzione fosse stata temporaneamente sospesa. È prevalso quest'ultimo orientamento ed in seguito è stato costantemente affermato il principio che nella opposizione al decreto ingiuntivo il preventivo deposito per il caso di soccombenza è richiesto in relazione alla natura ed all'efficacia probatoria dei documenti indicati nel primo comma dell'articolo 642 e non in considerazione dell'efficacia esecutiva dei documenti stessi, ed indipendentemente dalla circostanza che il decreto sia stato munito della clausola di provvisoria esecuzione.

Anche su questo tema c'è stato un vasto approfondimento sui caratteri esteriori, su quelli formati e sostanziali del titolo, se abbia o no intrinseco valore esecutivo. Ci sono contrasti fortissimi in giurisprudenza sui titoli che originariamente avessero i requisiti richiesti dal codice di procedura civile e che successivamente l'avessero persi in virtù della prescrizione o su altri titoli che originariamente non avessero i requisiti formali del-

la cambiale o dell'assegno e contro i quali pure l'indirizzo giurisprudenziale prevedeva la necessità dell'obbligo del deposito per soccombenza, con la connessa sanzione di improcedibilità. Per abbreviare, le ricordo, signor Ministro, che è stata decisa la improcedibilità di opposizioni a decreti ingiuntivi emessi su cambiali fatte valere come chirografi, o su cambiali prive di efficacia esecutiva per intervenuta prescrizione, o su cambiali che non hanno valore di titolo esecutivo per non essere ancora scadute, o su cambiali girate senza garanzia, o su cambiali tratte protestate e non disconosciute dall'opponente, o su cambiali di società collettive assunte in base alla firma di alcuni soci allorchè il decreto era stato emesso contro questi ultimi in proprio, o su cambiali a carico di debitori nei confronti dei quali era stata applicata la decadenza del beneficio del termine, o in relazione a cambiali « inglesi », ad assegni bancari prescritti, ad atti ricevuti da notai nei quali fosse convenzionalmente consacrato un credito con la distinzione che l'atto dovesse contenere in sé gli elementi necessari per la determinazione del credito nel suo preciso ammontare e che l'atto contrattuale fosse ricevuto in forma pubblica, tale non essendo ad esempio una delibera adottata dall'organo di un ente (nella specie si trattava di un comune).

Questa serie di dichiarazioni di improcedibilità trova modestissimo contrappeso nell'altra serie, cioè che non vi sia obbligo di deposito per soccombenza quando si tratti di cambiali sprovviste dei requisiti essenziali, di cambiali tratte che, benchè preventivamente autorizzate, non siano state poi accettate dal trattario opponente, di assegni bancari privi dei requisiti essenziali, di sentenza (questa poi è umoristica: il decreto ingiuntivo dato su sentenza non è assistito dal 642, l'opposizione non deve essere preceduta dal deposito di cui al 651, perchè la sentenza non è « tassativamente » elencata tra cambiali, assegni, atti pubblici eccetera e l'indicazione deve essere tassativa, afferma la suprema Corte), di verbali redatti dal pretore e sottoscritti dalle parti, di dichiarazioni del fallito ricevute dal curatore, di verbali di aggiudicazione redatti dall'incaricato dell'istituto

vendite, di estratti conto di istituti di credito di diritto pubblico eccetera. Anche qui altre discussioni sugli estremi della bolletta, se bisogna indicare il numero della bolletta, se basta indicare la data, l'ufficio, e un altro quintale di sentenze: che succede se uno paga la bolletta e poi dimentica nel ricorso di indicarla oppure dimentica di allegare la bolletta nel fascicolo? È veramente un'episdica impressionante.

È la stessa episodica — per fare un paragone, signor Ministro — che affligge i nostri uffici giudiziari tuttora carenti di organico, con tutte le carenze che lei conosce molto meglio di me, nei quali spesso, specialmente negli uffici più grandi, si trovano impiegati validissimi i quali dalla mattina alla sera sono per funzione, per istituzione, dedicati esclusivamente ad addizionare in colonnine 357 più 459 più 223, cioè i costi delle notifiche, delle spese varie che si incontrano nel processo, ai fini della tenuta del deposito. Ora, come la Corte di cassazione ha dedicato dei cervelli eminenti, delle esperienze insigni a creare una casistica che fa paura, una casistica allucinante in tutta la sua multiforme espressione, alla stessa guisa noi, carenti negli organici giudiziari, dedichiamo valentissimi funzionari a segnare 10 più 20 più 30 eccetera, quando sono anni ormai che abbiamo chiesto, signor Ministro — e approfitto anche di questa occasione per rinnovare la richiesta — di approntare in breve termine una statistica del costo del processo affinché si possa quanto meno forfettizzarlo rimettendo in circolo energie umane e valorosissimi funzionari.

Questa problematica è stata tirata fuori dal collega Guarino all'inizio della legislatura. Bisogna dargliene atto, è un gesto coraggioso e tanto più meritevole di apprezzamento in quanto inserito in un contesto politico che è sembrato sempre riluttante a piccole modifiche del codice di procedura civile, in quanto inteso a raggiungere un perfezionismo di riforma più vasta, in attesa della quale il processo continua a deteriorarsi. Quindi è tanto più meritevole di apprezzamento il gesto coraggioso di chi ha sollevato questo problema e lo ha portato alla nostra attenzione.

In Commissione io mi sono già mostrato ampiamente favorevole alla abolizione del deposito per soccombenza. Il senatore Guarino ci suggeriva una pseudoalternativa. Se vogliamo conservare un potere deterrente al deposito per soccombenza dobbiamo arrivare a centuplicarlo addirittura; ma è possibile questo quando l'indirizzo della Corte costituzionale ormai si è espresso in maniera tale — e giustamente — da cancellare i balzelli che metterebbero il cittadino più povero in condizioni di non avere giustizia? È inammissibile, è un principio anticostituzionale e quindi la pseudoalternativa del senatore Guarino si risolve, in definitiva, nella scelta precisa, di fondo della abolizione del deposito per soccombenza alla quale aderiamo. Ieri mi ero soffermato sull'articolo unico; infatti mi sembrava che fosse rimasto come affermazione di principio ma, come giustamente ha detto il senatore Agrimi nella sua relazione, ritenevo che fosse necessaria la predisposizione di normative conseguenti intese ad eliminare il riferimento al deposito per soccombenza in tutte le altre disposizioni del codice di rito.

Mi ero quindi accinto a questo lavoro da formica, trovando 11 casi in cui fosse necessario l'aggiustamento legislativo; non avevo letto il verbale dell'ultima seduta della Commissione in cui il Governo aveva già presentato 7 od 8 emendamenti, molti dei quali — non si offenderà il Governo — erano quelli che io con fatica avevo redatto. Pertanto debbo dare atto del fatto che si trattava di un lavoro che andava eseguito. Adesso, dal mio lavoro di spulcio sono rimasti solo 2 o 3 casi che raccomando all'attenzione dei colleghi e sui quali ci sono dei miei formali emendamenti: ossia noi aboliamo il deposito per soccombenza nel ricorso in cassazione, nel ricorso per revocazione e nell'opposizione al decreto ingiuntivo, ex articolo 642, ma non vedo perché non lo dobbiamo abolire anche nel caso dell'opposizione tardiva alla convalida di sfratto che resterebbe l'unico caso previsto dal codice, atteso che la norma...

B O N I F A C I O, ministro di grazia e giustizia. C'è un emendamento del Governo in tal senso.

Presidenza del vice presidente CATELLANI

P A Z I E N Z A . Vedo che tutte le parti sbandierano i loro emendamenti; mi trovo in buona compagnia e quindi ne prendo atto e ne trarrò le conseguenze.

Pertanto, una volta che abbiamo messo mano al problema, io raccomando di darne soluzione compiuta, approvando tutti i perfezionamenti formali che si impongono per cancellare dal nostro ordinamento giuridico un fatto veramente ignominioso.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Lugnano. Ne ha facoltà.

L U G N A N O . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, credo di aver bisogno di molto meno tempo di quanto ne abbia preso il senatore Pazienza, per dire il nostro sì ad un provvedimento che in fondo poi non richiede nemmeno tanto coraggio (mi scuserà il professor Guarino) perchè si tratta di un intervento che mira ad eliminare una delle tante cause di ritardo che continuano ad affliggere la nostra procedura civile e penale.

Infatti, questo benedetto deposito per la soccombenza per i ricorsi in cassazione a che cosa avrebbe dovuto servire. Al dichiarato scopo di scoraggiare coloro che abusavano del ricorso alla legge, e basta. Ma come pretendeva di scoraggiare i cittadini che volevano fare ricorso a manovre ritardatrici, abusandone oltre il tollerabile anche quando avrebbero potuto farne a meno, quando non avevano alcuna ragione per farlo o quando erano manifestamente infondate le ragioni per le quali ricorrevano a espedienti dilatori? Con 500 lire di deposito? Come se fosse possibile dissuadere imponendo un deposito di 500 lire. Giustamente quindi, la questione dell'abolizione del deposito in caso di soccombenza è stata sollevata dal senatore professor Guarino, che merita il positivo apprezzamento di tutto il Parlamento per l'opera

costante e rigorosa di ripulitura di istituti e feticci dannosi e ridicoli.

Magari facessero tutti quanti così! Ossia, magari ci dessimo tutti quanti ad una opera di ripulitura, di giardinaggio accurato delle tante cose che sono da eliminare dai nostri codici e soprattutto dalle nostre procedure. Il quesito qual era? Abrogare proprio questo deposito o moltiplicarlo per renderlo adeguato ai tempi e soprattutto per obbedire alla famosa legge della svalutazione della moneta. Il professor Guarino — ed io sono d'accordo con lui — ci dice che l'imposizione del deposito è da abolire perchè, anche se da 500 o 3.000 lire lo si portasse, moltiplicandolo per quattro, a dodicimila lire, non si potrebbe certo pensare oggi con tale cifra di riuscire a dissuadere coloro che sono portati ad abusare del ricorso in cassazione. Il deposito è quindi da eliminare, perchè è riuscito soltanto a ritardare ulteriormente il già lento svolgersi della attività giudiziaria, favorendo, contro l'ingenuità di chi lo aveva proposto, le tendenze ritardatrici anche di speculatori ai danni delle parti più deboli. Ma forse è da ritenere che non si tratti di un recepimento più o meno pigro di cose vecchie. Secondo me invece è stato il parto di qualcuno che ha pensato di costituire un tipo di giustizia fatto su misura per andare a vantaggio di alcuni e a danno di altri, creando sia pure nelle piccole cose sprequazioni. Questa è una mia opinione che può anche non essere accettata, comunque fatto sta che se si arriva in ritardo in Italia alle cose ciò non è dovuto sempre al caso o alla pigrizia degli uomini, perchè alle volte in tale modo si può creare tra chi deve dare e chi aspetta di avere — che è quasi sempre il più povero — una situazione di disparità di trattamento oggettivo che in verità la Costituzione oggi rifiuta. Ad essa dobbiamo obbedire e quindi abrogiamo questo deposito perchè oltretutto tenere

in vita questo feticcio comporta una ulteriore spesa. Infatti i magistrati del supremo collegio che debbono riunirsi per decidere sulle tante sottili questioni che dal deposito sorgono sono, credo, sette; pensate quindi quanto possono costare tanti magistrati quando si riuniscono con tutto il corteo di persone e di cose che debbono accompagnare le loro sedute solenni e pensate quanto ci rimette lo Stato. E poi si parla di sprechi! Ecco gli sprechi quotidiani! Su un deposito di 12.000 lire sette magistrati dovrebbero decidere se esso è stato fatto con ritardo o no, se ha avuto i timbri sacramentali, se è stato fatto prima della data del ricorso (e qui vengono fuori gli avvocati con le loro ricerche e i loro cavilli che non sono tra le cause ultime dei ritardi e del camminare asmatico della amministrazione della nostra giustizia).

Per queste ragioni e per evitare di farmi dire che anch'io parlando troppo a lungo do un contributo, come membro della Commissione giustizia, ai ritardi del nostro dibattito, credo che possiamo dirci d'accordo con il professor Guarino dandogli atto di aver fatto un'opera meritoria, cosa che del resto abbiamo già fatto, nel pescare quest'altra gemma tra le cose da eliminare per fare in modo che con questa ripulitura il nostro codice di procedura civile possa muoversi con maggiore speditezza anticipando le linee della auspicata riforma organica, in un paese in cui quando si parla di riforma organica si può essere più che sicuri che si parla di cose da calende greche. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore.

A G R I M I , relatore. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, sul piano sostanziale ho poco, anzi nulla da aggiungere a quanto già risulta dal testo del decreto, dalla mia modestissima relazione e dal contributo recato dai due oratori qui intervenuti, soprattutto dopo l'*excursus* attraverso la storia e la cronaca giurisprudenziale fatto dal senatore Pazienza, al quale ha aggiunto ul-

teriore colorito, se così può dirsi, l'intervento del senatore Lugnano. Siamo tutti d'accordo sul fatto che si tratta di un istituto che deve essere abrogato e tutte le discussioni sul suo ammodernamento appaiono largamente superate dalle considerazioni qui svolte, che inducono a meditare sul fatale declino anche degli istituti giuridici.

Si tratta di un istituto che, nato in epoca remota, come ha ricordato il senatore Pazienza, ha più che compiuto l'arco della sua vita e muore, anzi, tardivamente rispetto a quel che si è verificato in altre legislazioni. Non resta quindi che apportare, in sede di formulazione degli articoli, quei ritocchi e perfezionamenti ai quali già il Governo si è accinto in Commissione suggerendo il completamento dell'originario articolo unico del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il Ministro di grazia e giustizia.

B O N I F A C I O , ministro di grazia e giustizia. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il Governo è pienamente favorevole alla proposta di legge del senatore Guarino. È noto che l'istituto del deposito per soccombenza aveva lo scopo di scoraggiare le parti dal proporre impugnazioni avventate o opposizioni defatiganti. La modestia delle somme che bisogna versare a titolo di deposito ha chiaramente fatto fallire il compito, che all'istituto era stato assegnato, di ridurre soprattutto l'accesso al giudice di legittimità. È stato qui ricordato che l'alternativa per restare nella logica dell'istituto sarebbe stata quella di aumentare notevolmente le somme del deposito per soccombenza; ma io condivido le preoccupazioni di legittimità costituzionale di una rivalutazione delle somme che potesse costituire ostacolo al diritto di difesa e quindi violazione dell'articolo 24 della Costituzione.

A ciò bisogna aggiungere che l'attuale disciplina dell'istituto costituisce fonte di quelle numerose questioni alle quali ha fatto largo cenno il senatore Pazienza. Il Governo, ben conscio dell'inutilità da una parte e della dannosità dall'altra del deposito per soc-

combenza, ne aveva per la verità già proposto l'abolizione con il disegno di legge presentato nel corso della passata legislatura e poi decaduto per l'intervenuto anticipato scioglimento del Parlamento. Siamo pertanto grati al senatore Guarino che si è fatto promotore di una iniziativa tendente ad eliminare uno dei tanti rami secchi del nostro processo civile, che possono essere tagliati tranquillamente restituendo vitalità al sistema, anche prima di un'organica complessiva riforma che, come tutte le riforme totali, ha bisogno di tempi più lunghi di riflessione. Il Governo, che in sede di esame referente presso la Commissione giustizia — come è stato testè ricordato dal relatore — ha dato il suo contributo per una formulazione tecnica sotto certi aspetti più adeguata della proposta di legge, in guisa da inserire il principio in essa contenuto nelle varie norme processuali vigenti, vedendo accolti gli emendamenti proposti nel testo predisposto dalla Commissione giustizia, raccomanda questa sera all'Assemblea di approvare non solo tale testo, ma anche due articoli aggiuntivi che si ritiene opportuno qui presentare. Gli emendamenti tendono ad aggiungere dopo l'articolo 8 un articolo 9: « Il terzo comma dell'articolo 668 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: L'opposizione si propone davanti al conciliatore o al pretore nelle forme prescritte per l'opposizione al decreto di ingiunzione, in quanto applicabili » e un articolo 10: « Nei giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge non può essere dichiarata l'inammissibilità o l'improcedibilità del ricorso per cassazione, della revocazione, dell'opposizione al decreto di ingiunzione e dell'opposizione all'intimazione di licenza o di sfratto nei casi previsti dagli articoli 642, primo comma, 650 e 668 del codice di procedura civile, per non essere stati preceduti dal deposito per il caso di soccombenza ».

Gli emendamenti proposti si giustificano per questi motivi: per quanto riguarda la modifica all'articolo 668 del codice di procedura civile, essa riguarda appunto la soppressione del riferimento all'articolo 651 del codice di procedura civile necessario per proporre l'opposizione dopo la convalida. Abro-

gato l'articolo 651, ne deriva come logica conseguenza che si deve modificare anche ogni altra norma che lo richiami. Infine, la disposizione contenuta nel suggerito articolo 10 finale di questa legge è di natura transitoria e mi sembra risponda a sostanziali ed elementari principi di equità: abrogato l'istituto del deposito per soccombenza perchè ritenuto un mezzo per insidiose cacce all'errore da parte dei convenuti, come si legge nella relazione, non si giustifica mantenere la operatività dell'istituto per quanto riguarda le cause pendenti che potrebbero terminare con una sanzione di inammissibilità o improcedibilità per inosservanza delle norme che attraverso questa legge vengono abrogate.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura.

P A L A , segretario:

Art. 1.

Sono abrogati gli articoli 364, 381 e 651 del codice di procedura civile.

(È approvato).

Art. 2.

È abrogato l'articolo 136 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368.

(È approvato).

Art. 3.

Il numero 5) primo comma dell'articolo 366 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« 5) l'indicazione della procura, se conferita con atto separato, o del decreto di concessione del gratuito patrocinio ».

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Sopprimere le parole: « o del decreto di concessione del gratuito patrocinio ».

3.1 PAZIENZA, NENCIONI, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, GATTI, MANNO, TEDESCHI

P A Z I E N Z A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A Z I E N Z A . L'emendamento si illustra da solo. Vogliamo sopprimere dall'articolo anche le parole che restano e cioè: « o del decreto di concessione del gratuito patrocinio ». In sostanza la indicazione del decreto di concessione del gratuito patrocinio intanto era richiesta in quanto era esimente dal deposito: cioè o bolletta di deposito o gratuito patrocinio; se abbiamo abolito il deposito, aboliamo anche la indicazione del decreto di concessione del gratuito patrocinio al quale resterebbe connessa la sanzione di improcedibilità. Non c'è motivo di lasciare una sanzione di improcedibilità, solo per non aver indicato il decreto di concessione del gratuito patrocinio.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

A G R I M I , *relatore*. Onorevole Presidente, il dubbio che solleva il senatore Pazienza era venuto anche a me nell'esaminare il testo del provvedimento. Ma il decreto di concessione del gratuito patrocinio non comporta soltanto l'esonero dal deposito; comporta anche altre conseguenze nel corso del giudizio come quelle riguardanti l'uso della carta da bollo ed altre successive di carattere fiscale. Sotto questo profilo la indicazione che quel procedimento è assistito dal gratuito patrocinio potrebbe non essere del tutto superflua. È vero che si può obiettare che esistono le norme generali sul gratuito patrocinio le quali prescrivono la indicazione degli estremi del provvedimento concessivo in ogni giudizio ma la ragione che

ha indotto il Governo, nel presentare l'emendamento, a lasciare l'indicazione del gratuito patrocinio è che tale indicazione non nuoce in nessun senso, ma costituisce una ragione di più di chiarezza.

Mi rimetto, tuttavia, al parere del Governo.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

B O N I F A C I O , *ministro di grazia e giustizia*. Il Governo aderisce all'esposizione dell'illustre relatore ed è contrario all'accoglimento dell'emendamento.

P A Z I E N Z A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A Z I E N Z A . Voglio fare una dichiarazione di voto per chiarire ulteriormente il mio pensiero. L'articolo 366, n. 5, dice: « Il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione della procura se conferita con atto separato... » (e su questo Governo e forze politiche siamo tutti d'accordo), « l'indicazione della quietanza del deposito... » (su cui siamo tutti d'accordo che venga tolta); il contrasto resta esclusivamente su quest'ultima frase: « o del decreto di concessione del gratuito patrocinio ». Se lasciamo la formulazione dell'articolo così com'è senza togliere anche questa frase « o del decreto di concessione del gratuito patricinio » che è messo in evidente contrapposizione alla indicazione della bolletta del deposito (il legislatore voleva che si indicassero gli estremi della quietanza di deposito o del decreto di esenzione, cioè di concessione del gratuito patrocinio), noi lasciamo un feticcio (è un feticcio più piccolo, ma sempre feticcio è) cui è legata la sanzione di improcedibilità, mentre le preoccupazioni per altro apprezzabili del relatore in ordine a conseguenze fiscali per il gratuito patrocinio non attengono minimamente alla formulazione dell'articolo 366 ma hanno vita a se stante nel processo, nelle leggi fiscali. In sostanza a me sembrerebbe che la-

sciare le parole « o del decreto di concessione del gratuito patrocinio » rappresenta un non senso, cioè significa contrastare il principio informatore del disegno di legge. Ecco perchè voto a favore della soppressione di queste parole.

P R E S I D E N T E . Onorevole relatore, faccio rilevare che nel nuovo testo del n. 5) dell'articolo 366 del codice di procedura civile, contenuto nell'articolo 3, ora in discussione, l'espressione « o del decreto » va sostituita con l'altra « e del decreto ».

A G R I M I , relatore. D'accordo, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Senatore Pazienza, dopo questa rettifica, lei mantiene il suo emendamento?

P A Z I E N Z A . Se ho ben capito, la rettifica congiunge l'indicazione del decreto di concessione del gratuito patrocinio all'indicazione della procura. A parte il fatto che si tratta di due istituti del tutto diversi processualmente e non si vede perchè debbano essere congiunti, questo fatto non fa che aggravare la situazione (*interruzione del senatore Cleto Boldrini*).

Senatore Boldrini, non si tratta di una necessità: quando lei esaminerà il caso più maturamente e serenamente, vedrà che non si tratta di una necessità (*commenti del senatore Cleto Boldrini*).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 3.1, presentato dal senatore Pazienza e da altri senatori, per il quale il relatore si era rimesso al Governo e sul quale il Governo ha espresso parere contrario. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 3, con la modifica in precedenza indicata. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4. Se ne dia lettura.

P A L A , segretario:

Art. 4.

Il numero 1) del secondo comma dell'articolo 369 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« 1) il decreto di concessione del gratuito patrocinio ».

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

P A L A , segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Il n. 1) del secondo comma dell'articolo 369 del codice di procedura civile è abrogato ».

4.2 **PAZIENZA, NENCIONI, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, GATTI, MANNO, TEDESCHI**

Al capoverso sostituire le parole: « 1) il », con le altre: « 1) l'indicazione del ».

4.1 **GUARINO**

P A Z I E N Z A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A Z I E N Z A . L'emendamento 4.2 è perfettamente identico a quello che l'Assemblea or ora ha respinto, cioè tende ad escludere l'indicazione della concessione del gratuito patrocinio come fatto cui è connessa la sanzione di improcedibilità.

Dal momento che l'Assemblea già si è pronunciata contro questo concetto, ritiro l'emendamento.

G U A R I N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G U A R I N O . Signor Presidente, ritiro l'emendamento 4.1.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 4. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con l'emendamento 4.0.1. Se ne dia lettura.

P A L A , segretario:

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. ...

« Il terzo comma dell'articolo 371 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Al ricorso incidentale si applicano le disposizioni degli articoli 365, 366 e 369" ».

4.0.1 PAZIENZA, NENCIONI, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, GATTI, MANNO, TEDESCHI

P A Z I E N Z A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A Z I E N Z A . Questo articolo aggiuntivo è meramente formale. Nel testo attuale dell'articolo 371 del codice di procedura civile si legge: « Al ricorso incidentale si applicano le disposizioni degli articoli 364, 365, 366 e 369 ». Pertanto poichè l'articolo 364 è stato da noi abolito, mi sembrerebbe che occorra sopprimere il riferimento a questo articolo.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

A G R I M I , relatore. La Commissione è favorevole.

B O N I F A C I O , ministro di grazia e giustizia. Anche il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 4.0.1, presentato dal senatore Paziienza e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

P A L A , segretario:

Art. 5.

Il secondo comma dell'articolo 391 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« L'ordinanza o la sentenza, che provvede sulla rinuncia, condanna il rinunciante alle spese ».

(È approvato).

Art. 6.

Il terzo comma dell'articolo 398 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« La citazione deve essere sottoscritta da un difensore munito di procura speciale ».

(È approvato).

Art. 7.

Il primo comma dell'articolo 399 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Se la revocazione è proposta davanti al tribunale o alla corte d'appello, la citazione deve essere depositata a pena di improcedibilità, entro venti giorni dalla notificazione, nella cancelleria del giudice adito insieme con la copia autentica della sentenza impugnata ».

(È approvato).

Art. 8.

Il primo e il secondo comma dell'articolo 402 del codice di procedura civile sono sostituiti dal seguente:

« Con la sentenza che pronuncia la revocazione il giudice decide il merito della causa e dispone l'eventuale restituzione di ciò che siasi conseguito con la sentenza revocata ».

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Sono stati presentati, con gli emendamenti 8.0.1, 8.0.2 e 8.0.3, alcuni articoli aggiuntivi. Se ne dia lettura.

P A L A , segretario:

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. ...

« Il terzo comma dell'articolo 668 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

“ L'opposizione si propone davanti al conciliatore o al pretore nelle forme prescritte per l'opposizione al decreto di ingiunzione in quanto applicabili ” ».

8.0.1 PAZIENZA, NENCIONI, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, GATTI, MANNO, TEDESCHI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. ...

Il terzo comma dell'articolo 668 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« L'opposizione si propone davanti al conciliatore o al pretore nelle forme prescritte per l'opposizione al decreto di ingiunzione, in quanto applicabili ».

8.0.2

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. ...

« Nei giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge non può essere dichiarata l'inammissibilità o l'improcedibilità del ricorso per cassazione, della revocazione, dell'opposizione al decreto di ingiunzione, e dell'opposizione all'intimazione di licenza o di sfratto nei casi previsti dagli articoli 642, primo comma, 650 e 668 del codice di procedura civile, per non essere stati preceduti dal deposito per il caso di soccombenza ».

8.0.3

IL GOVERNO

P A Z I E N Z A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A Z I E N Z A . L'emendamento 8.0.1 tende ad estendere l'abrogazione del deposito per soccombenza anche alla opposizione tardiva alla convalida di sfratto. Il Governo ha presentato un emendamento del tutto identico al nostro; quindi non credo sia necessario illustrarlo.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

A G R I M I , relatore. Il parere è favorevole all'emendamento Paziienza, che è identico all'emendamento 8.0.2 presentato dal Governo. Parere favorevole anche per l'emendamento 8.0.3.

B O N I F A C I O , ministro di grazia e giustizia. Signor Presidente, sono d'accordo con i presentatori dell'emendamento 8.0.1 che coincide perfettamente con l'emendamento 8.0.2 presentato dal Governo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 8.0.1, presentato dal senatore Paziienza e da altri senatori, identico all'emen-

damento 8.0.2 presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.0.3, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

N E N C I O N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Illustre Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, brevemente. È vero che nel periodo in cui viviamo la aritmetica giuridica e giudiziaria si svolge con una disinvoltura degna di migliori opere; ma anche di fronte a questa confusione di idee e soprattutto di comportamenti, pur annunciando che daremo il voto favorevole al provvedimento che abbiamo seguito e cercato di migliorare, non possiamo non far risultare dai lavori preparatori di questo disegno di legge un evidente errore che è stato approvato con votazione massiccia da parte dell'Assemblea.

Onorevoli colleghi, non voglio ripetere il contenuto di un emendamento che è stato già votato, ma in sede di dichiarazione di voto non posso non far presente un errore che chiedo venga corretto almeno in sede di coordinamento, visto che ormai non possiamo più tornarci sopra.

Onorevole Ministro, l'articolo 366 che abbiamo esaminato prima non ha nulla a che vedere con l'istituto del gratuito patrocinio: è una norma che riflette l'ammissibilità. Guardiamolo bene: «Contenuto del ricorso. Il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità»; e il commentatore del codice segnala gli articoli 125, 256, 375, 381 e 386.

Ora variamo una norma che sancisce la inammissibilità di un ricorso qualora non venga allegato in ogni caso, oltre alla procura, il decreto di concessione del gratuito patrocinio. Ecco perchè ho detto che quando

voi inserite la congiunzione «e» la situazione peggiora perchè ci sono due condizioni precise che sono richieste per ogni ricorso. Cerchiamo in sede di coordinamento di correggere un errore. (*Interruzione dalla estrema sinistra*). Perchè dobbiamo dare la sensazione di suonare un pianoforte senza attenerci alle regole tradizionali della tecnica della armonia? Per quale ragione? Questo è un errore, una svista. Mi rivolgo a lei, onorevole Ministro, che è così acuto: non possiamo lasciare una norma che prevede la inammissibilità di un ricorso se non si allega anche il decreto di concessione del gratuito patrocinio. Sarebbe una nota stonata. Perchè vogliamo costringere i magistrati ad interpretare in senso modificativo la norma? L'interpretazione infatti dovrebbe modificare la norma e potremmo anche trovare qualche magistrato ligio alla tecnica ed ai contenuti delle norme che si rifiuti di accettare il ricorso in cassazione perchè manca il decreto. Certo potrà anche ragionare e concludere che non riferendosi il ricorso al decreto sul gratuito patrocinio, questo sia come non scritto. Resta il fatto però che la norma è imperativa e parla di inammissibilità.

Onorevoli colleghi, era mio dovere far presente che siamo di fronte ad un errore banale, ad una svista. Il Senato fino adesso — dico fino adesso perchè poi mi dovrò ricredere anche sull'azione del Senato — in tutti i disegni di legge che ha esaminato ha dato una lezione all'altro ramo del Parlamento nella precisione dei concetti e nella correttezza delle espressioni.

A G R I M I , relatore. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A G R I M I , relatore. Avevo già fatto presente, esprimendo il parere sull'emendamento del senatore Pazienza, che c'era una certa discrasia. È evidente infatti che la norma era nata in connessione con quella sul deposito per soccombenza. Mi ero soltanto permesso di far rilevare che laddove un atto è assistito dal gratuito patrocinio, tale beneficio deve essere sempre indicato nell'atto

medesimo. Però le dichiarazioni del senatore Nencioni — occorre riconoscerlo — scendono più in profondità. Che si debbano dichiarare negli atti, secondo la legge sull'ammissione al gratuito patrocinio, gli estremi del decreto di concessione è una cosa ovvia. Se però il fatto di non depositare il decreto, come prescritto dall'articolo 369, costituisce ragione di inammissibilità del ricorso, si finisce per creare un altro piccolo « feticcio », comunque un altro ingiustificato motivo di improponibilità. Sotto questo profilo, se l'Assemblea è d'accordo, mi sentirei di forzare un po' il corso della procedura per suggerire, in sede di coordinamento ed esaminando questo istituto nel contesto generale del codice di procedura civile, di sopprimere il riferimento al decreto sia per quanto riguarda l'indicazione, sia per quanto riguarda il deposito. Naturalmente per far ciò occorre il consenso dell'Assemblea.

BONIFACIO, *ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONIFACIO, *ministro di grazia e giustizia*. A proposito delle perplessità che sono state prospettate volevo dire che in forza della reiezione dell'emendamento ed anche per il fatto che resta l'obbligo del deposito dell'atto di concessione del gratuito patrocinio è evidente che questo deposito acquista una funzione diversa, una funzione anche di controllo su questi atti e nessun giudice potrebbe interpretare la norma nel senso che, in mancanza del decreto di concessione del gratuito patrocinio, tutti i ricorsi siano inammissibili.

Tuttavia, per evitare ogni rischio (abbiamo sentito dal senatore Paziienza a quanti conflitti di interpretazione si sono prestate certe norme, pur tassative, che sembravano semplici) non sono affatto contrario a riesaminare il problema in sede di coordinamento.

PRESIDENTE. A questo punto ritengo opportuna una brevissima sospensione della seduta per consentire una precisa formulazione delle proposte di coordinamento.

(La seduta, sospesa alle ore 18,05 è ripresa alle ore 18,15).

AGRIMI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AGRIMI, *relatore*. Signor Presidente, propongo, in sede di coordinamento — ai sensi dell'articolo 103 del Regolamento — di sostituire al termine dell'articolo 3 le parole « e del decreto di concessione del gratuito patrocinio » con le altre « e, nel caso di ammissione al gratuito patrocinio, del relativo decreto ». Faccio presente che il Ministro di grazia e giustizia concorda con questa formulazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti la modificazione di coordinamento proposta dal relatore, tendente a sostituire, al termine dell'articolo 3, le parole: « e del decreto di concessione del gratuito patrocinio » con le altre: « e, nel caso di ammissione al gratuito patrocinio, del relativo decreto ». Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvata.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

« Nuova disciplina dei regolamenti di giurisdizione e di competenza » (284)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuova disciplina dei regolamenti di giurisdizione e di competenza ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Guarino. Ne ha facoltà.

GUARINO. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, la riforma

del regolamento di giurisdizione e della procedura relativa al regolamento di competenza è stata proposta dal Governo e si presenta come una riforma altamente apprezzabile sia a mio che, credo, a parere di tutti coloro che vivono e soffrono queste questioni processuali. La riforma è altamente apprezzabile soprattutto perchè, come illustra chiaramente la relazione di accompagnamento del Ministro, l'aver trasformato il regolamento di giurisdizione o perlomeno il regolamento ordinario di giurisdizione (salvo dunque il caso specialissimo di quello promosso dal decreto del prefetto), in mezzo di impugnazione implica che molte cause pretestuose possano essere depennate nell'avvenire, per una media di qualche centinaio, se non addirittura di un migliaio all'anno.

La nuova legge comporta la rinuncia ad un sistema che era stato escogitato dai riformatori nel 1942, ed in particolare dall'indimenticabile professor Calamandrei, che al codice di procedura civile ha dedicato tutta la sua dottrina e la sua passione, ma anche un pò alcune illusioni che si sono rivelate irrimediabilmente tali. La rinuncia ai programmi del tempo passato è stata imposta dal fatto che gli avvocati non si adeguano passivamente alle finalità nobilissime delle riforme processuali, ma curano piuttosto di sfruttare i codici per quelli che alla fine dei conti sono i loro compiti professionali. Tra i compiti dell'avvocato, infatti, soprattutto quando questo è un avvocato della parte resistente, vi è quello di rinviare il processo e la resa dei conti il più a lungo possibile: al che il lancio avventuroso di un ricorso inteso al regolamento « preventivo » di giurisdizione si prestava egregiamente. Divenendo il regolamento di giurisdizione un mezzo di impugnazione, alla stessa guisa del regolamento di competenza (come regolamento obbligatorio sulla sentenza che decide soltanto sulla giurisdizione, come regolamento facoltativo nel caso di sentenza che abbia deciso anche sul merito), l'utilità di proporlo a puri scopi di stanchezza processuale diminuisce, ripeto, non poco.

Ho chiesto qui di parlare, comunque, per un motivo che non è strettamente connesso

al tema specifico di questo disegno di legge, cioè per il motivo che questo disegno di legge, insieme con quello che il Senato ha approvato poco fa per ciò che concerne l'abolizione del deposito per soccombenza nel processo civile, appartiene alla categoria di quegli atti che il Parlamento deve compiere, e compie meritoriamente, per la ripulitura — così è stato detto — del codice di procedura civile, ed io vorrei piuttosto dire per la manutenzione del codice di procedura civile. Io mi permetto di dissentire dalle opinioni che vengono espresse soprattutto dalla parte alla quale appartengo, cioè dalla sinistra di questa Assemblea, secondo cui bisognerebbe aspettare il momento della rinnovazione totale del codice (sia esso di procedura civile, sia civile o sia altro) per poter attuare certe modifiche, che pur si sentono importanti, necessarie e talvolta addirittura urgenti o urgentissime. Personalmente, non credo che sia da attendersi il momento della rinnovazione totale. A parte il fatto che un rinnovamento radicale richiede del tempo, noi abbiamo proprio l'esperienza che a questi rinnovamenti non ci si arriva mai, o per un motivo o per un altro, perchè non sempre, pur essendo tutti d'accordo circa il rinnovamento da compiere, non sempre si trovano le forze, le capacità ed i tempi per poter effettuare queste complesse operazioni. Allora che cosa succede? Succede che i nostri codici (alludo a tutti i codici; al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile) rimangono con certe pecche, che oramai sono delle pecche accertate e conclamate, e che quindi potrebbero essere senz'altro tolte di mezzo, rinnovamento o non rinnovamento che sia da farsi secondo un certo programma.

Tanto più sono fermo nella mia tesi, in quanto mi domando se sia poi veramente il caso di rinnovare tutti i nostri codici. Lo comprendo senz'altro per quanto riguarda il codice di procedura penale, anzi proprio pochi giorni fa mi sono alzato a criticare il rinvio della confezione del nuovo codice di procedura penale. Lo capisco anche per il codice penale, e più precisamente per la parte speciale di esso (non per la parte generale, che

non è fascista, o comunque politica, ma ha una lunghissima tradizione scientifica alle sue spalle e merita quindi di essere mantenuta in piedi nelle sue strutture essenziali). Ma lo capisco molto meno, anzi non lo capisco affatto, sia per il codice civile sia per il codice di procedura civile. Intendiamoci: se potessimo trasformare lo Stato nel senso di abolire una certa impostazione, un certo orientamento di base della consociazione nella quale viviamo, è chiaro che il codice civile, che rappresenta il tronco di questo orientamento, che è l'espressione, la sovrastruttura che difende e garantisce questa impostazione della società, dovrebbe essere distrutto, eliminato. Ma siccome realisticamente penso che questa non sia una cosa possibile, che per molti non è auspicabile, e che in ogni caso non si tratta di una questione a breve tempo, ma se mai di programma a lunghissima scadenza, allora direi che il codice civile non debba essere assolutamente, nella sua sostanza, ritoccato.

Queste considerazioni valgono anche per il codice di procedura civile, al quale particolarmente ci riferiamo con questo disegno di legge, perchè tutto sta ad intendersi. Il codice di procedura civile indubbiamente ha dei difetti, indubbiamente implica delle lungaggini e via dicendo. Ma abbiamo un sistema migliore da proporre al posto del sistema che è stato escogitato, ripeto, da illustri giuristi, che non erano giuristi particolarmente aderenti ad un certo partito politico, nel lontano 1942? Credo che sostanzialmente il sistema del codice di procedura civile vigente, il sistema al quale do il nome di Calamandrei perchè merita questo nome, debba rimanere; credo che esso debba essere solo migliorato, là dove l'esperienza ha dimostrato che non funziona, che vi sono istituti che devono essere snelliti, che vi sono inceppamenti che si producono a causa della ovvia resistenza delle parti e degli avvocati ad applicarlo in ossequio a quelli che sono i suoi intendimenti di concentrazione, di immediatezza e di oralità.

Queste riforme parziali che dobbiamo apportare ai codici come vanno fatte? Dobbiamo operare sulla base delle nostre escogita-

zioni personali, della nostra più o meno geniale intelligenza, oppure dobbiamo operare in un modo più cauto, ma nello stesso tempo più meditato, più controllato e in un certo senso più accettabile da tutti, da tutte le parti, ripeto, che siedono in questo Parlamento? A me pare che si debba operare in questo secondo modo, con questo secondo metodo. A me sembra cioè che il legislatore (e per legislatore intendo certo il Parlamento, ma intendo anche, come promotore principale della legislazione, il Ministro della giustizia e il suo ufficio legislativo) debba seguire con attenzione il movimento della giurisprudenza, debba leggersi le riviste ed i repertori annuali di giurisprudenza, debba controllare i massimari della cassazione, ma anche le massime desunte dalla giurisprudenza di merito, e debba accertare in quali punti avvengono gli ingorghi litigiosi nella applicazione dei codici, che cosa succede in ordine alla interpretazione di certi articoli, di molti articoli, di molti commi e così via dicendo.

È, questo, un lavoro che probabilmente il Parlamento da un lato non fa perchè esso è un po' troppo affollato e vario per poter compiere una ricerca diligente e pignola, ma che d'altra parte il Ministero della giustizia a sua volta probabilmente fa male e non espleta con la dovuta assiduità. Tuttavia il lavoro in questione non può essere trascurato. In attesa che nuovi tempi ci portino verso frontiere più avanzate o più retrograde, a seconda dei desideri di ciascuno, cerchiamo quindi di far funzionare il codice attraverso un'opera più penetrante di manutenzione: opera basata sul controllo di quelle che sono le questioni che si determinano in giurisprudenza, che si determinano nei tribunali. Il che è importante, si badi, anche dal punto di vista economico, perchè con la manutenzione del codice di procedura civile, noi diminuiamo il numero delle cause, e riduciamo la quantità di denaro che lo Stato spende sia in ragione di tempi sia in ragione di impieghi dei giudici nell'espletazione della funzione di giustizia.

Abbiamo discusso poco fa dell'abolizione del deposito per soccombenza. Dato che ero il proponente della legge, non sono interve-

nuto nella discussione per ovvii motivi di buon gusto, per quanto questo buon gusto lo stia un po' contraddicendo intervenendo adesso indirettamente nella discussione stessa. Voglio solamente far presente che il Ministero della giustizia ha segnalato un introito di cinque miliardi annui, se ben ricordo, per i depositi per soccombenza. Abbiamo perciò sottratto 5 miliardi all'esiguo bilancio del Ministero della giustizia con l'abolizione del deposito per soccombenza; ma aggiungo subito che, a parte le considerazioni di ordine generale sulla opportunità della riforma, alla giustizia italiana abbiamo fatto guadagnare in cambio una somma annua ben superiore, almeno nel senso che, come del resto è stato in parte già detto dal senatore Lugnano, il lavoro giudiziario sarà notevolmente ridotto. Si calcola che ogni sentenza di cassazione, come spese generali, costi 300-400.000 lire (parlo qui riferendomi agli stipendi dei giudici e dei loro collaboratori, alla quiescenza, alle assicurazioni sociali, alla 13ª mensilità e via dicendo): eliminare un centinaio di cause annue (a questo numero si erano ultimamente ridotte le questioni circa il deposito per soccombenza) significa moltiplicare 300-400.000 lire per cento; eliminare inoltre altre 1.000 cause per ciò che riguarda i regola-

menti di giurisdizione, o per lo meno ridurle a 200 (è chiaro, infatti, che ci saranno delle istanze di regolamento di giurisdizione che saranno chieste in via di impugnazione) significa ugualmente moltiplicare per tale numero le spese relative. Ecco il guadagno economico assicurato da certe accorte riforme. Se questo lavoro che abbiamo applicato a due casi estremamente ridotti, quali sono il caso del deposito per soccombenza e il caso del regolamento di giurisdizione, lo porteremo avanti e ci occuperemo delle questioni che sorgono, ad esempio, in materia di morte presunta o in materia di servitù prediali (si tratta di un istituto che esiste a beneficio dell'Italia meridionale e che è estremamente « litigato » appunto nell'Italia meridionale), se applicheremo questo sistema della eliminazione dei nodi interpretativi (più o meno in analogia con quanto fa la Corte costituzionale allorchè la questione è di costituzionalità) a tutti gli altri casi che sorgono e che sono piuttosto numerosi e in cui si può trovare una ragionevole soluzione, è evidente che avremo ridotto il lavoro della giustizia nel senso che avremo permesso ai nostri magistrati di gettarsi su altre attività più proficue per poter più tempestivamente espletare il proprio lavoro.

Presidenza del vice presidente CARRARO

(Segue: GUARINO). Ecco in sintesi il motivo per cui, a nome del Gruppo della sinistra indipendente, non soltanto esprimo parere altamente favorevole all'iniziativa del Governo, ma mi permetto di chiedere al Governo di voler prendere altre iniziative consimili, ricordando, ad esempio, che in materia di codice di procedura civile nella scorsa legislatura una qualche modifica, soprattutto del primo libro del codice, della parte generale, fu progettata e che da questo testo, che non è stato ripresentato nella presente legislatura, è stato poi letteralmente e testualmente estratto il disegno di legge sui

regolamenti di giurisdizione e di competenza che noi abbiamo oggi al nostro esame. Ebbene, qualche cosa bisognerebbe fare ancora, oppure bisognerebbe permettere a noi modesti operatori del diritto — scusatemi, ma il complesso del professore molte volte mi fa esitare nel dire queste cose, per il timore di incorrere in quella reazione di rigetto che si ha spesso nei riguardi di quei tabacconi dei professori universitari — bisognerebbe permettere a noi, che tutta questa competenza politica non l'abbiamo, ma che forse un certo che di competenza tecnico-giuridica la possediamo, bisognerebbe permetterci di pre-

sentare qualche proposta di riforma in più, la quale sia peraltro seguita dal Governo e dalle Assemblee con una certa attenzione, con una certa benevolenza, creandosi con ciò la possibilità di arrivare a conclusioni concrete e non di rimanere arenati, come è invece avvenuto per quella che a me sembrava la proposta che più facilmente avrebbe dovuto essere accolta, cioè per la proposta di adeguamento delle pene pecuniarie. Questa proposta di adeguamento delle pene pecuniarie ai nuovi valori, così fortemente diminuiti, dalla moneta nazionale, questa proposta ancorata agli indici dell'ISTAT, che non significava affatto un aumento delle pene, ma un loro allineamento ai valori attuali, è una proposta che si è arenata in Commissione in attesa di una problematica riforma di tutto il primo libro del codice penale, con la conseguenza che oggi il prezzo che si paga per molte contravvenzioni, ed anche per molti delitti, è un prezzo ridicolmente minimo dal punto di vista strettamente economico. E sia chiaro: dell'insabbiamento della riforma relativa alle pene pecuniarie io non mi dispiaccio perchè la proposta era provenuta da me, ma per una altra considerazione: perchè ho fatto il calcolo che l'attuazione della riforma avrebbe determinato una moltiplicazione delle entrate del Ministero della giustizia e avrebbe portato in quattro anni, attraverso l'aumento del bilancio di cassa da 25 a 100 miliardi annui, alla resa di quei 400 miliardi che il Ministro di grazia e giustizia ha ritenuto indispensabili per la ricostruzione degli stabilimenti carcerari invecchiati e per la costruzione dei nuovi stabilimenti carcerari.

Ma non insisto su questo punto: insisto solamente, e a titolo di conclusione, sul punto fondamentale che ho cercato in molti modi di richiamare. Occorre che ci diamo da fare affinché i nostri codici non diventino vecchi. Che noi non si segua il sistema che, se mi è permesso di citare la mia ben nota città, si segue invece a Napoli. A Napoli, città meravigliosa dalla quale non mi staccherei mai per nessun motivo a questo mondo, si usa ogni tanto fare qualche cosa di nuovo, di bello, addirittura di bellissimo (una strada, un monumento, una piazza e via dicendo),

ma poi la si lascia lì, quella cosa, quell'opera pubblica, sino a che è diventata vecchia, sbriciolata, disfatta, fatiscente; e allora bisogna rifare tutto daccapo.

Se invece si procede con il sistema — faccio per dire — di Parigi, dove tutto viene accuratamente conservato e lustrato, per quell'orgoglio caratteristico dei nostri amici francesi per le loro cose, anche quando sono cose che ci fanno un po' sorridere dato il paragone con le nostre; se si segue il sistema di Parigi, dove si ritrovano sempre gli stessi autobus, gli stessi *bistrots*, le stesse sale di teatro anche a distanza di anni, è evidente che si spende di meno e che la funzionalità del complesso è assicurata.

Mi auguro quindi che il voto che il Senato vorrà dare, spero favorevole, alla piccola riforma che è stata proposta dal Governo sia seguito da molti altri voti a molte altre proposte più o meno dello stesso tipo: proposte caute, meditate, adeguate agli sviluppi e agli andamenti della giurisprudenza, ma nello stesso tempo proposte che in tanto possono andare in porto in quanto siano accolte con favore da parte del Parlamento. (*Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Nencioni. Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Illustre Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi. Brevi considerazioni su questo provvedimento che riflette quella che viene indicata come la nuova disciplina dei regolamenti di giurisdizione e di competenza. Veramente la rubrica contraddice al contenuto perchè si tende a trasformare quella che è nata come innovazione e cioè il regolamento di giurisdizione; perchè il regolamento di giurisdizione astrae dal normale procedimento civile per instaurare un procedimento incidentale che portava la cognizione della sola giurisdizione alla Suprema corte a sezioni riunite, mentre con questo provvedimento si tende a degradare questo regolamento ad un procedimento di impugnazione di una decisione e lo si muta nella sostanza.

Per parte mia certamente non mi opporrò a questo provvedimento, ma nella sua

sostanza non sono affatto d'accordo sotto il profilo tecnico. Non sono d'accordo perchè le novelle hanno sempre portato confusione. La confusione che oggi esiste nel settore giudiziario è conseguenza delle novelle, per quanto giuste e ricche di contenuto sociale ed umano esse siano. Mancano però alla novella le strutture. Non voglio dire che manca anche il numero dei magistrati perchè anzi, a mio avviso, ce ne sono fin troppi. A questo proposito dirò che non sono dell'opinione di coloro che vogliono moltiplicarli, sarei piuttosto favorevole a diminuirne il numero, sul modello inglese, richiedendo magari maggiore attività e maggiore presenza.

Comunque, dicevo, vogliamo sostituire al classico procedimento di regolamento di giurisdizione e di competenza un procedimento di gravame di una decisione. Si dice nella relazione del senatore Agrimi, che ringrazio per la chiarezza e per le notizie che porta, che il disegno di legge trova origine nell'abuso che dell'istituto viene fatto, assai spesso per fini dilatori e defatigatori, e nella estrema difficoltà di porre rimedio a tale abuso.

Onorevoli colleghi, siamo di fronte ai corsi ed ai ricorsi storici anche in materia di modifica degli istituti processuali penali e civili. Ricordo che quando si modificò il codice di procedura civile con l'intervento attivo di tutti i luminari della nostra università — ed alla testa di tutti il professor Carnelutti che considerava il nuovo codice di procedura civile un po' una sua creatura — al momento di esaminare l'istituto dei regolamenti di giurisdizione e di competenza si espressero gli stessi concetti con le stesse parole che si dicono oggi per giustificare le modifiche. In altre parole oggi per abrogare l'istituto si dicono le stesse cose che allora si dissero per vararlo.

Non sembri questo un mio ricordo degli anni verdi, ma rileggendo il trattato del Satta mi è venuto in mente quello che allora si sosteneva. Sul regolamento di competenza il Satta scrive: « Il regolamento di competenza era conosciuto dal codice del 1865, articoli 108 e seguenti, ma l'ambito di applicazione era molto ristretto, così che si può dire che il codice attuale ha deriva-

to da esso il nome. Secondo il codice del 1865 si ricorreva al regolamento solo in caso di conflitto reale o virtuale di competenza fra giudici e il ricorso veniva proposto dinanzi all'autorità immediatamente superiore a quella in conflitto. Inoltre logicamente la pronuncia sulla competenza era destinata a perdere efficacia qualora... »; e di qui i defatigatori, coloro che cercavano di adattare il rinvio della decisione come dono carismatico.

Oggi si dice la stessa cosa. Non è collocando il ricorso contro una sentenza come regolamento di giurisdizione che non si perde tempo. Io dico che se ne perde di più perchè si attende la sentenza, con tutti gli ostacoli che si possono frapporre al normale corso del processo; quando si arriva poi ad una sentenza di primo grado e questa sentenza si impugna attraverso un regolamento di giurisdizione o un regolamento di competenza, naturalmente il processo va ugualmente di fronte alla Suprema corte per regolarne la competenza o la giurisdizione e necessariamente viene sospeso.

Onorevoli colleghi, io sarei d'opinione di rimeditare. Per quanto concerne la procedura penale, infatti, le novelle, ripeto, sono state sempre fonte di incertezze e di ostacoli difficilmente superabili. Questo perchè un codice e una complessa procedura non possono essere ritoccati senza rivedere l'insieme poichè ciascun istituto ha dei richiami, ha delle conseguenze favorevoli e sfavorevoli, influenza tutti gli altri istituti. Pertanto la novella ha queste conseguenze negative sicure e incerte conseguenze positive. Per il codice di procedura civile, poi, peggio ancora, e lo abbiamo visto poco fa per una osservazione che certamente era sfuggita. Il codice di procedura civile esige un maggior approfondimento, una maggiore meditazione nel ritoccare gli istituti che hanno una loro vita. Avete visto che il Satta diceva della novella di allora sotto il profilo di modifica del codice: noi istituivamo il regolamento di competenza e il regolamento di giurisdizione per contrastare coloro che il senatore Agrimi chiama i dilatori, i defatigatori. Oggi si istituisce il nuovo istituto (scusate il bisticcio di parole) per il regola-

mento di giurisdizione e di competenza per contrastare i dilatori e defatigatori.

Voi potrete dire: l'esperienza ci ha così dimostrato. Invece a mio giudizio questo non si può fare se non violando dei principi generali che debbono assistere le parti nel processo civile e nel processo penale per la tutela dei loro diritti. Se iniziate un procedimento, lasciate andare il dono carismatico del rinvio della decisione finale. Se una delle parti ritiene, nella libera valutazione della propria posizione nel negozio giuridico processuale, che vi è un errore per carenza di giurisdizione, pensate: è un errore che può portare a conseguenze altro che dilatorie! Porta certo alla pronuncia, ove vi sia fondamento, del giudice di carenza della propria giurisdizione. Pertanto si cancella tutto l'iter processuale; perchè allora all'inizio del processo una delle parti, perfino il giudice, che abbia la tentazione oppure constati che è carente la giurisdizione deve essere costretta ad arrivare alle estreme conseguenze della decisione finale di primo grado e non le lasciate la facoltà di adire immediatamente la Suprema Corte per il sindacato di giurisdizione?

Non ho esaminato se ciò sia in armonia con la Costituzione, e potremo farlo, ma si tratta certamente di una lesione dei diritti delle parti nel negozio giuridico processuale. Se poi l'esperienza ha dimostrato — nel 1976 abbiamo avuto oltre 1.000 procedimenti in materia! — che si usa e si abusa di questo regolamento di giurisdizione o di competenza, allora il rimedio non è impedire alle parti di procedere ma va trovato a valle, presso la Suprema Corte, per fare in modo che tali procedimenti siano speditamente esaminati e rimandati al giudice che è competente, che ha giurisdizione.

Stamattina ero dinanzi al TAR del Lazio e vi erano due procedimenti: l'Avvocatura di Stato e noi ritenevamo che vi fosse carenza assoluta di giurisdizione. Pensate (se fosse applicata la norma che noi vogliamo applicare ai giudizi civili, invece di presentare un regolamento di giurisdizione che dirime e deve dirimere immediatamente questa gravissima questione) se dovessimo

aspettare la decisione per poi usare di un gravame, sia pure riservato solo al giudizio di giurisdizione o di competenza, e non al merito.

Volevo fare queste osservazioni anche richiamandovi alla storia degli istituti. Tali istituti sono nati con la legge del marzo 1877 e riflettevano solo la pubblica amministrazione che aveva, in ogni stato e grado del procedimento, il diritto di intervenire anche quando non fosse stata parte in causa; infatti la pubblica amministrazione ha un diritto generico di tutela dei propri diritti, ossia deve intervenire per il regolamento di giurisdizione. Gli istituti di cui all'articolo 41 e seguenti del codice di procedura civile sono scaturiti da questa norma della vecchia legge del marzo 1877, così come è scaturito l'articolo 108 del codice di procedura abrogato.

Ora si vuole restringere ancora questo ambito, limitandolo a determinate fasi del processo, venendo meno all'afflato di libertà e al dovere di economia processuale; si vuole venire meno a questi sperimentati strumenti perchè si dice: nel 1976 vi sono stati oltre 1.000 procedimenti; pertanto si dà alle parti l'etichetta di dilatori e di defatigatori; siccome se ne pagano le conseguenze, ebbene cerchiamo di modificare a valle, cerchiamo di stabilire dei termini, di spronare attraverso accorgimenti o provvedimenti la Suprema corte che deve esaminare i ricorsi. Ma non possiamo agevolmente distruggere questo istituto che ha avuto anni ed anni di collaudo e che forse solo nel 1976 ha visto un maggiore affollamento di ricorsi. È un procedimento che penso abbia dato buona prova e soprattutto esso è scaturito dalla legge del 1877, è stato sperimentato con il codice di procedura civile abrogato, e cioè con l'articolo 108 e seguenti; ha avuto anni ed anni di esperienza di carattere giudiziario, per cui modificarlo, onerosi colleghi, è pericoloso. Infatti ci potremmo trovare un domani a constatare quanto aveva constatato Satta per il precedente codice, ovvero che i defatigatori avranno trovato un altro strumento, quello di attendere una decisione per poi ritornare

da capo e dare un colpo all'economia processuale. Perciò troveremmo in tal modo invece di 1.000 procedimenti, probabilmente 2.000, 3.000 e i processi civili invece che sei anni di media andranno avanti a dodici, tredici anni.

L'esperienza nostra, onorevole Ministro, è di veder morire gli avvocati nel corso dei procedimenti. Vivono i procedimenti, muoiono le parti e muoiono i patroni. Ogni giorno siamo di fronte a questa constatazione nella nostra attività professionale. In Italia, lei, onorevole Ministro, sa che in determinati tribunali come quello di Venezia — è capitato a me — o come la corte d'appello di Venezia, i normali rinvii in processi civili sono di un anno quando va bene; in nessun paese del mondo questo avviene. Ora dopo tre o quattro anni arriva una sentenza e l'avversario mi presenta un ricorso di regolamento di giurisdizione: è come il gioco dell'oca. Punto e daccapo e al numero uno, al cimitero.

Ecco, onorevoli colleghi, pensiamoci e non siamo troppo facili alle modificazioni di istituti del codice di procedura civile — che non è una cosa semplice, ma che deve rispondere ad una armonia di carattere generale —, soprattutto alle modifiche di istituti che hanno quasi cento anni di esperienza giudiziaria. Vi dico che non c'è nulla che mi trovi contrario, ma devo constatare che il rimedio è peggiore del male e questo è mio dovere denunciarlo perchè teoricamente ci possiamo trovare a sostenere ragioni come quella secondo cui ci troveremmo di fronte a processi che non finiscono mai (ricordo De Filippo: « Gli esami non finiscono mai », e questi processi non finiscono mai), ma con questi rimedi non termineranno nemmeno nei tempi lunghi attualmente sperimentati.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cleto Boldrini. Ne ha facoltà.

BOLDRINI CLETO. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, da parte del Gruppo comunista — esprimerò brevemente le nostre opinioni — non vi è un « alto apprezzamento » per questo disegno di legge, ma solo un cauto con-

senso che potrebbe anche essere un aperto dissenso. Un cauto consenso perchè in effetti questo tipo di riforma va a modificare quelle parti del codice di procedura civile che danno al processo civile la connotazione che fu rilevata da un illustre processualista, uno degli estensori, secondo il quale il processo civile è « un giuoco ». E siccome la riforma va nel senso di semplificare (apparentemente) il processo incidentale di giurisdizione o di competenza per definirlo con la sentenza di primo grado, toglie nello stesso tempo l'unico strumento capace di dirimere ed accertare preventivamente la giurisdizione e la competenza.

Noi siamo d'accordo che questo tipo di questioni formali debbano sparire dal processo italiano; ma l'alto numero dei regolamenti giurisdizionali non si deve attribuire a malizia della difesa allorchè questa usa i mezzi che la legge le consente; la malizia della difesa sta nella legge, non nella sua strumentalizzazione. L'alto numero dei processi di giurisdizione, che definisco così brevemente, per intenderci, non sta nelle norme della procedura civile, ma nella legge sull'abolizione del contenzioso amministrativo; sta nella legge del 1865, nell'allegato E, nella sua incertezza, nei suoi limiti di applicazione e nella sua vetustà. Quando pendono 1.000 processi alle sezioni unite della Cassazione, è un fatto che ci preoccupa, ma quando sorge un conflitto decennale tra la Cassazione ed il Consiglio di Stato circa la soluzione da dare alle questioni di giurisdizione e per di più in materia di pubblico impiego, questo ci preoccupa fortemente. Non si tratta più di una questione di malizia difensiva; ma di approfondimento di una normativa che neanche l'intervento pretorio del Consiglio di Stato riesce più a tenere inchiodata alla realtà. Quando non sono chiari i confini tra il processo civile ed il processo amministrativo, ciò non deve essere attribuito soltanto ad una legge processuale ma va attribuito alla legge che definisce i diritti e gli interessi; va attribuito allo straripamento che il giudice civile, penale o amministrativo opera rispetto alle norme che regolano il suo processo. E quando constatiamo, per esempio, lo straripamen-

to del giudice penale verso l'attività amministrativa, ciò significa che la norma che regola i confini della divisione dei poteri è una norma incerta. Allorchè il giudice penale si sostituisce o effettua un controllo penetrante di merito sull'attività amministrativa o addirittura sull'attività politica, è evidente che esercita un potere non proprio, che non gli spetta; ma lo straripamento dipende dalla vigente legge sostanziale e non dalla legge processuale.

Ecco perchè di fronte a questa modifica del codice di procedura civile noi restiamo perplessi, anche se non abbiamo manifestato la contrarietà che manifestammo di fronte all'iniziativa presa dal ministro Reale con la modificazione di diversi istituti del processo civile. Noi muoviamo da un'ottica diversa da quella da cui muove il professor Guarino allorchè ci parla di piccole modifiche. Non siamo più nei tempi delle piccole modifiche. Il processo civile ha fallito ed il feticcio del processo civile del 1942 deve essere rimosso. Questa è la realtà processuale e la realtà politica che dobbiamo affrontare.

Non c'è processo civile che abbia una durata tollerabile. Non ne parliamo per amor di patria da queste tribune: noi che viviamo nei tribunali sappiamo a quali remore, a quali incertezze e a quali lungaggini il processo civile, condotto sulla base di questo « giuoco », permesso dal codice di procedura civile attuale, va incontro.

Sentiamo la necessità di affrontare, in brevi termini, e profondamente, la modifica della struttura dell'ordinamento giudiziario poichè senza questa non si ha nessun processo civile che possa essere rapido e snello. Sentiamo la necessità di affrontare quella riforma che nel 1907 ha affrontato il processo negli Stati Uniti d'America. Sentiamo la necessità di affrontare oggi, nel 1977, quella riforma che nella Mitteleuropa il processo civile ha avuto senza processualisti, lo dico senza polemica e forse senza ironia, attorno al 1860. Sentiamo la necessità di applicare effettivamente quei principi che Chiovenda nel 1908 richiamava a tutti gli studiosi italiani del processo, principi che ricavava dalle riforme che erano state effettuate nella

Mitteleuropa, in Cecoslovacchia, in Austria e in Germania. Processo concentrato, orale e immediato: questo lo possiamo avere soltanto se diamo una diversa funzione al giudice istruttore che deve essere il giudice monocratico della causa, che potrà dare impulso al processo civile. Il giudice deve uscire dalla sua indifferenza, dalla sua inerzia e divenire lo strumento attivo della concentrazione del processo.

Su questa strada, un timido tentativo è stato fatto con il processo del lavoro il quale non è fallito per la sua organizzazione processuale; semmai fallisce per la mancanza delle strutture; ed è cosa assai diversa dalla capacità di immedesimarsi nell'attuale realtà e di rendere sociale ciò che era stato fino a ieri solo privato.

Diamo quindi un voto favorevole, ma veramente a denti stretti, onorevole Ministro. Diamo un voto favorevole a questa modificazione e saremmo dell'opinione che forse sarebbe più opportuno rimandare la questione in Commissione poichè il disegno di legge, rimediando all'affollamento dei processi in cassazione, toglie di mezzo uno strumento, il regolamento preventivo di giurisdizione e di competenza, con il quale si aveva l'ambizione di dare una certezza preventiva al processo, che oggi si trasferisce nel processo di impugnazione.

Non occorre che mi dilunghi ancora su queste questioni. Mi pare che il tentativo che il Ministero ha fatto di portare all'attenzione del Senato soltanto questo stralcio delle modifiche della procedura civile già proposte, in un testo più complesso, dal ministro Reale, sia un tentativo che politicamente vada condiviso e sottoscritto. Il processo civile non ha bisogno di piccole riforme che propongono piccoli aggiustamenti che vanno dalla composizione dei collegi dei decidenti ad alcune formalità del decreto ingiuntivo. La riforma giudiziaria ha bisogno di un diverso respiro, un più ampio respiro, che muova dalla riforma dell'ordinamento giudiziario come cardine di tutte le procedure e anche quindi di quella civile, perchè si possa pervenire in tempi brevi e tollerabili alla sentenza.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Beorchia. Ne ha facoltà.

BEORCHIA. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il disegno di legge di cui ci stiamo occupando, e che si propone di innovare la disciplina dei regolamenti di giurisdizione e di competenza, trova giustificazione e fondamento nelle considerazioni contenute nella prima parte della relazione del Ministro proponente, considerazioni che sono state riprese poi nella precisa ed apprezzabile relazione del senatore Agrimi. Nell'uno e nell'altro dei due documenti si evidenzia un fenomeno che è stato poc'anzi richiamato, fenomeno sufficientemente conosciuto da coloro che amiamo definire (anche il senatore Guarino prima così ha fatto), con una terminologia che io ritengo abbastanza riduttiva, gli operatori del diritto; il fenomeno cioè dell'eccessivo ricorso al regolamento preventivo di giurisdizione, inteso ed utilizzato il più delle volte come mero strumento dilatorio e defatigatorio — per riprendere anch'io l'espressione usata nella relazione — e quindi avendo di tale mezzo stravolto il senso ed il significato suo proprio, cioè quello di un istituto di diritto processuale, ordinato a risolvere in via preventiva, quindi con risparmio di tempo e a scanso di successivi equivoci, i conflitti di giurisdizione, ordinato a statuire sulla giurisdizione, ad essere in definitiva un istituto di certezza del diritto nel momento giurisdizionale.

Dalla constatazione appunto dello stravolgimento nella pratica dell'istituto ed anche del suo agevole piegarsi a servire e a rafforzare, anche senza necessità ed il più delle volte ovviamente senza fondamento, la condizione processuale di chi deve adempiere e pensa di farlo il più tardi possibile e ciò specie quando non possa disporre di altri strumenti idonei a questo suo fine malizioso; dal conseguente appesantimento ed allungamento del processo del quale tutti conosciamo i tempi lunghi anche nella normalità; dall'essersi poi sperimentata la potenzialità dilatoria che l'iniziativa dell'interessato fa rendere attuale ed operante dilazione anche per quelle controversie, quali

quelle sui rapporti di lavoro subordinato, per le quali si è giustamente introdotto un rito idoneo a produrre una decisione sollecita e tempestiva, così come reclamata dalla natura del rapporto dedotto in giudizio; da tutte queste considerazioni si muove l'iniziativa del Ministro, che non può che essere condivisa e quindi non può che essere positivamente apprezzato il disegno di porre rimedio a questi lamentati inconvenienti, individuando quella che viene definita una nuova disciplina dei regolamenti di giurisdizione e di competenza.

Esattamente il relatore Agrimi afferma che l'esigenza di revisione non viene reclamata in via di principio e cioè che, in linea teorica, l'istituto del regolamento preventivo di giurisdizione mantiene una sua validità che è uscita anche rafforzata dall'aver superato indenne le già sollevate questioni di legittimità costituzionale.

Certo, a fronte del fine ultimo, sinteticamente definibile come necessità di evitare giudizi inutili, il regolamento preventivo è diretto a rimuovere prima ogni dubbio sulla giurisdizione e devolve la soluzione del problema all'esclusiva indagine della Corte di cassazione che in questo caso giudica anche in fatto, sui presupposti di fatto su cui si determina la giurisdizione.

Ma l'automatica sospensione del processo; il privilegio di cui di fatto gode il ricorrente; l'impossibilità di ogni deliberazione, neppure di larga massima, da parte del giudice adito; il rischio di perdere nel frattempo alcune capacità o possibilità probatorie, sono gli aspetti negativi dell'istituto, quelli cui si intende rimediare, ed io credo si rimedi, con l'attuale proposta; aspetti negativi che sono più o meno propri di ogni questione incidentale, di ogni procedimento, di ogni giudizio che su di un altro si innesti o da un altro giudizio derivi intorno a questioni essenziali quali sono gli elementi essenziali del rapporto processuale. Tutti aspetti negativi che peraltro, a mio avviso, non assumono rilevanza costituzionale. Nel nostro sistema costituzionale spetta al legislatore ordinario regolare i modi della tutela giurisdizionale e prevedere, ove su tali modi possa sorgere controversia, i rimedi per risolvere tali pro-

blemi, prefigurando un giudice — qui la Corte di cassazione a sezioni unite — e riservando ad esso solo il controllo, l'autorità di definire e il potere di decidere intorno ai limiti esterni della giurisdizione.

Credo che ci manteniamo nel sistema costituzionale se ancora riserviamo alle sezioni unite della Cassazione la pronuncia sul regolamento di giurisdizione. Ma non penso di dovermi soffermare in un esame comparato delle norme oggi vigenti con quelle che, in loro vece, ci si propone di introdurre. Mi pare infatti di poter affermare che la nuova disciplina è *ictu oculi* idonea al fine che vogliamo raggiungere. Il regolamento preventivo scompare o meglio, tranne che per il caso del ricorso straordinario della pubblica amministrazione, si trasforma da rimedio *sui generis* in mezzo di impugnazione, sia esso previsto come regolamento necessario che come regolamento facoltativo; viene introdotto il cosiddetto regolamento d'ufficio, recuperando all'articolo 44 nel disegno di legge il disposto del secondo comma del vecchio articolo 41, oggi previsto solo per i conflitti di competenza e nella nuova disciplina riservato solo per la giurisdizione e non più per la competenza.

Il procedimento, modellato su quello del regolamento di competenza — questo mi pare un aspetto che alcuni colleghi hanno trascurato di esaminare e che mi sembra rilevante ai fini di evitare lungaggini — diviene comune alle due ipotesi di regolamento e appare senz'altro più spedito e più snello, anche per i termini che sono apposti. Fermo rimanendo il principio che la Corte si pronuncia a sezioni unite, si introduce anche la possibilità di una pronuncia in camera di consiglio sulla inammissibilità del ricorso.

Eguale appaiono corrette le disposizioni transitorie che — conformi ai principi generali sull'efficacia della legge nel tempo — si rivelano anche rispettose delle esigenze che stanno a fondamento della nuova disciplina e ad essa sono, in definitiva, coerenti.

Ancora una considerazione. Dalla relazione Agrimi e dai lavori in Commissione giustizia si evince che, appunto in sede di Com-

missione, sono stati proposti dal Governo gli articoli aggiuntivi 5, 6 e 7. Gli articoli 5 e 6 non richiedono una particolare attenzione: sono norme di coordinamento; ma credo che ci si debba invece, per un momento soltanto, soffermare sull'articolo 7, che sostituisce l'articolo 30 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sulla istituzione dei tribunali amministrativi regionali.

La nuova disciplina del regolamento di giurisdizione viene ora estesa anche ai giudizi amministrativi; anche al giudice amministrativo si riconosce la facoltà della dichiarazione d'ufficio del difetto di giurisdizione. Alla base di questa innovazione, anzi di questa estensione, c'è forse la rinnovata preoccupazione che, assieme al citato articolo 30, possano essere coinvolti in un ulteriore giudizio di costituzionalità gli articoli 41 e 367 del codice di procedura civile, che oggi modifichiamo, seppure questi ultimi soltanto in quanto applicabili al giudizio davanti ai tribunali amministrativi.

È noto infatti ai colleghi — del resto vi è un preciso richiamo nella relazione — che la questione è stata sollevata dal TAR del Lazio, con motivazioni che qui non ripeto, ma che indubbiamente contengono elementi di pregio e non senza qualche elegante rilievo, allorché si afferma che « la disciplina degli incidenti di giurisdizione è inspiegabilmente più rigorosa di quella degli incidenti di legittimità costituzionale » e quando si osserva che il giudizio di costituzionalità è talora più rapido di quello di giurisdizione.

L'aver denunciato come, in definitiva, per alcuni interessi legittimi il ritardo dipendente dalla sospensione per il giudizio incidentale di giurisdizione possa costituire un reale pregiudizio per il cittadino e, al limite, risolversi in una privazione totale della giurisdizione, in una negazione di giustizia, ha indubbiamente proposto all'attenzione della Corte un problema che fin d'ora può apparire di ardua e delicata soluzione.

Anche nella motivazione a sostegno dell'ordinanza del TAR del Lazio viene riaffermata la necessità di evitare « agevoli manovre dilatorie » (così si legge), di evitare anche diversità di trattamento, attesa la possibilità che al privato nel giudizio civile, sul-

la base di una certa giurisprudenza, era riconosciuto di ottenere, seppure in regime di automatica sospensione, atti urgenti e che una tale salvaguardia non era invece possibile nella giustizia amministrativa.

L'estensione della nuova disciplina dovrebbe corrispondere anche in questo settore ad una esigenza di giustizia sostanziale, quella stessa esigenza posta a fondamento delle nuove norme. Si dà qui il caso che sia del tutto peculiare e meriti quindi di essere sottolineato il fatto che il legislatore provvede a modificare la legge denunciata prima della decisione della Corte. È questo un buon segno, che merita di essere ricordato.

Le considerazioni che ho ritenuto di svolgere a sostegno del disegno di legge in esame credo possano rispondere anche ad un'altra domanda, ad una domanda fondamentale e cioè se nell'attuale situazione generale di crisi delle istituzioni e della organizzazione della giustizia sia il caso di « perdere tempo » con provvedimenti come questo che appaiono, e non lo sono, assai modesti, quando cose e problemi ben più gravi urgono e chiedono soluzioni tempestive ed efficaci soprattutto nel campo della giustizia penale e dell'ordine pubblico, e se, per limitarci alla sfera del diritto civile, questo provvedimento — abbiamo sentito anche questa eccezione — non si sarebbe inserito meglio nel più generale disegno di riforma dell'ordinamento giudiziario e del processo civile. Certo nel paese e nel Parlamento è in corso un dibattito culturale e scientifico su questo problema e l'esigenza di ammodernare il nostro processo civile è presente e diffusa al punto che ritroviamo anticipazioni di riforma processuale sempre più spesso nelle proposte di legge, come quella sulla locazione degli immobili urbani o dell'equo canone e come quella che conteneva norme sulle assicurazioni per la responsabilità civile.

Certamente questa è un'esigenza assai sentita e mi pare di dover utilizzare questa occasione per ribadire anch'io, con il mio Gruppo, l'esigenza di presentare sollecitamente in Parlamento la riforma dell'ordinamento giudiziario e del processo civile. Ma questo non può e non deve, a mio avviso, fermare quel-

le piccole ma importanti e significative innovazioni, come quella di cui oggi discutiamo, che, se non hanno il potere di rinnovare integralmente il sistema, certamente in parte lo migliorano e corrispondono ad una reale esigenza di giustizia. Non mi è parso quindi fuori luogo, data anche l'autonomia che questi istituti hanno nel contesto generale del sistema processuale vigente, ma anzi mi pare estremamente positivo aver proposto e, con il voto dell'Assemblea, mi auguro accolto questa nuova disciplina. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

A G R I M I , relatore. Giunti a questo punto della discussione non mi resterebbe che richiamarmi alle considerazioni che ho avuto l'onore di svolgere nella relazione scritta che ovviamente confermo tranne un errore evidente di stampa laddove, nella seconda colonna, si dice che la mancata riassunzione in termini della causa porterebbe alla estensione del processo. Evidentemente qui deve intendersi « estinzione », perchè altrimenti sembrerebbe perseguirsi proprio il fine opposto.

Nella discussione vi sono stati quattro interventi notevoli da parte dei senatori Guarino, Nencioni, Boldrini e Beorchia che ringrazio. In essi, a parte le considerazioni tecniche pregevolissime, è apparsa sostanzialmente la tematica che mi ero permesso di adombrare all'inizio della mia relazione laddove ho osservato che la modifica dell'attuale sistema del regolamento preventivo di giurisdizione non corrisponde ad una esigenza inderogabile dottrinale, logica o teorica, perchè al contrario sembrerebbe opportuno, in linea teorica, che, ove sorga un dubbio sulla giurisdizione o sulla competenza, questo dubbio debba essere preventivamente eliminato, in maniera da evitare che si percorra un tratto di cammino nella incertezza, salvo scoprire dopo la sentenza di primo grado che si è in uno stato di carenza di giurisdizione o di competenza.

Evidentemente questo è un dubbio che affligge da tempo il corso del processo civile se è vero che l'attuale codice di procedura civile nel 1942 lo risolse collocandosi a mezza strada; per il difetto di giurisdizione stabili, infatti, il regolamento preventivo inquadrandolo, quindi, come un incidente nel corso del processo, da eliminare e da chiarire subito; la stessa cosa non ebbe, vorrei dire, il coraggio e la coerenza di fare per il regolamento di competenza laddove non esiste, alla stregua dell'attuale procedura, un regolamento preventivo. Si temette evidentemente che aggiungendo al regolamento preventivo di giurisdizione la previsione di un regolamento preventivo di competenza potessero moltiplicarsi occasioni fin troppo agevoli per coloro che vogliono raggiungere fini defatigatori o dilatori interrompendo fin dall'inizio il corso di una procedura.

Ciò si è verificato soprattutto in materia di lavoro laddove, a seguito della procedura più sollecita adottata, più forte è la tentazione di ostacolare il corso del giudizio. Si tratta di un abuso facilitato anche dall'esistenza (in ciò ha ragione il senatore Boldrini) di una legislazione non molto chiara in ordine alle competenze del giudice ordinario e del giudice amministrativo, che genera zone d'ombra, o che possono apparire tali, così da offrire il destro per la eccezione di carenza di giurisdizione. Sta di fatto che il difetto di giurisdizione con molta facilità sollevato ha portato ad una situazione piuttosto pesante. I giudizi, soprattutto in materia di lavoro, si fermano in attesa che la Cassazione a sezioni unite risolva l'incidente, mentre la stessa, gravata da mille ricorsi (almeno, così risultava statisticamente alla fine del 1976) si trova in condizioni di non poter smaltire e quindi di non poter dare sollecitamente il via ai singoli giudizi di merito.

Che cosa fa questo provvedimento? Opera una scelta opposta, a quella del legislatore del 1942: quel legislatore non ebbe il coraggio di unificare in linea di principio tutto e di stabilire che tutte le questioni di giurisdizione e di competenza andavano risolte in via preventiva; il legislatore del 1977 inten-

de tracciare una strada diversa: evitare il ricorso preventivo, come già avviene in materia di competenza, anche per la giurisdizione e unificare anche da un punto di vista processuale i due istituti, dettando norme comuni per l'introduzione ed il corso del giudizio così per il regolamento di giurisdizione come per quello di competenza.

Questo non porta certo ad una soluzione teoricamente ineccepibile. Non mi sento, infatti, di dire che l'intervento del senatore Nencioni ed anche le ragioni alle quali si è riferito il senatore Boldrini siano del tutto infondati. Effettivamente anche con questo tipo di procedura, alla fine del giudizio di primo grado colui che intende portare le cose per le lunghe, di fronte ad una sentenza che decide sulla giurisdizione e sul merito oppure soltanto sulla giurisdizione, può in quel momento impiantare quel regolamento di giurisdizione che non ha potuto richiedere all'inizio della lite. Sul piano concreto, tuttavia, la cosa è un po' diversa. Infatti una volta che già si sia avuto un giudizio, si siano raccolti gli elementi di prova, si sia discusso nel merito, la questione sia stata assodata fino alla emanazione di una sentenza, sarà più difficile che venga sollevata una eccezione di difetto di giurisdizione del tutto infondata. Nessuno può impedire, certo, che in modo avventato o temerario si avanzi una istanza di regolamento di giurisdizione anche dopo la sentenza di primo grado, ma certo ciò sarà molto meno probabile.

E per questo che, superando i dubbi del senatore Nencioni e quelli seppure un po' più sfumati del senatore Boldrini, sento di condividere l'intervento del senatore Guarino e quello, in particolare, del senatore Beorchia che ha voluto sviluppare soprattutto l'aspetto tecnico del disegno di legge che è quello che più interessa, con considerazioni che per la verità erano sfuggite alla mia attenzione, soprattutto in riferimento all'attività e all'orientamento dei tribunali regionali amministrativi. Aderendo, dunque, a questi due pregevoli interventi confermo la opinione già espressa nella mia relazione, secondo la quale il provvedimento è meritevole del consenso del Senato, e, una volta divenuto legge, potrà incontrare, nell'espe-

rienza dell'attività giudiziaria, un collaudo che mi auguro favorevole.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro di grazia e giustizia.

BONIFACIO, *ministro di grazia e giustizia.* Signor Presidente, onorevoli senatori, come sempre accade quando si esaminano singoli provvedimenti che attengono al settore della giustizia, il discorso inevitabilmente si allarga alla tematica della giustizia nel suo complesso sotto il duplice profilo normativo e organizzativo. È accaduto anche questa sera ed è un dato positivo che anche provvedimenti settoriali vengano inquadrati in una visione di più ampio respiro. È ovvio che questi singoli provvedimenti non si propongono, affatto di risolvere la crisi della giustizia nel suo complesso, ma di aggredirne solo taluni, anche se limitati, aspetti.

L'esperienza ci ha dimostrato l'uso abnorme che del regolamento preventivo di giurisdizione è stato fatto e devo rilevare che i ricorsi pendenti davanti alla Corte di cassazione che erano circa mille quando è stato presentato il disegno di legge, attualmente, in base alla relazione ufficiale ultima del procuratore generale, sono saliti al numero di 1.600. Vale la pena — rispondo al senatore Guarino — di predisporre ed approvare misure estremamente settoriali, ovvero dobbiamo concentrare la nostra attenzione sulle grandi riforme dei complessi normativi? Direi che la nostra attenzione alle riforme dei complessi normativi la dobbiamo necessariamente portare, anche perchè è vivissima la preoccupazione che interventi settoriali possano conseguire effetti più nocivi che utili se non inquadrati in una certa visione di insieme. A mio avviso, bisogna seguire l'una e l'altra via, cioè avere il quadro, una prospettiva di riforma dei complessi normativi secondo certe linee, ma anticipare alcune misure che possono presentare carattere di urgenza; così come, per prendere l'esempio più recente e vivo, abbiamo fatto per quanto riguarda il codice di procedura penale: abbiamo discusso l'altro ieri della proroga dell'esercizio della delega ma frattanto, con un disegno di legge che è pendente dinanzi al-

l'altro ramo del Parlamento, abbiamo anticipato alcune misure, preoccupandoci che fossero in armonia con i principi contenuti nella legge di delega (regime delle notificazioni, regime delle nullità, regime della connessione).

In questo momento nessuno si può illudere che si possa riformare in tempo brevissimo il tutto e che non siano necessari alcuni interventi specifici, settoriali, limitati, ma tali provvedimenti vanno inquadrati in una visione più ampia. Quando si parla dei problemi della giustizia, è verissimo — e io lo sottoscrivo — che il primo problema è quello della riforma dell'ordinamento giudiziario che, rispetto ai problemi relativi al codice di procedura penale o al codice di procedura civile, è senza dubbio a monte ed è un tema in discussione (aspettiamo anche il parere del Consiglio superiore su un primo abbozzo di disegno di riforma dell'ordinamento giudiziario) ma dobbiamo prendere coscienza e consapevolezza di una verità incontestabile, cioè che l'ordinamento giudiziario vigente, a parte le sue origini risalenti ad una certa epoca ben diversa dalla nostra dal punto di vista anche ideologico, è uno strumento che è sorto in un'età in cui bisognava far fronte ad una realtà completamente diversa da quella che ci troviamo ad affrontare oggi. Sono convinto — lo diceva il senatore Nencioni — che non c'è bisogno di aumentare il numero dei magistrati ordinari, ma c'è bisogno di una migliore distribuzione territoriale e soprattutto di affidare ad altri giudici le minime controversie, se vogliamo raggiungere l'obiettivo che la magistratura ordinaria abbia la maggiore efficienza preoccupandosi delle controversie più rilevanti sia nel campo civile che nel campo penale.

Ci potranno essere dibattiti, critiche, differenti opinioni su come costruire il giudice onorario o di pace. Certo mi pare incontestabile che dobbiamo creare qualcosa di nuovo per alleggerire l'enorme peso che oggi grava sulla magistratura ordinaria. Ciò posto, a me pare che questo disegno di legge voglia risolvere un problema concreto. Infatti non solo, senatore Guarino, l'ufficio legislativo ed altri competenti uffici del Ministero se-

guono la giurisprudenza per rilevare la necessità di eventuali interventi, ma seguono anche la vita pratica degli uffici giudiziari ed un esempio è dato proprio da questo disegno di legge. Non potevamo chiudere gli occhi di fronte alla realtà di 1.600, oggi forse 2.000, regolamenti preventivi di giurisdizione usati in modo abnorme per conseguire effetti dilatori del processo specialmente — lo ricordava testè il relatore — in riferimento al processo, ad esempio, del lavoro, in cui vengono coinvolti fondamentali interessi che sono anche interessi dell'intera società.

Mi rendo conto di quanto diceva il senatore Nencioni, che cioè in fondo consentire che rapidamente ci sia certezza del diritto sulla giurisdizione sarebbe un bene da tutelare, però lo stesso ragionamento varrebbe pari pari anche per le questioni relative alla competenza. Eppure abbiamo visto che nel codice del 1942 i due istituti sono diversamente disciplinati. In fondo abbiamo fatto una unificazione anche processuale dei due istituti sembrandoci appunto che gli inconvenienti presentati dal sistema così come vive nella realtà siano maggiori dei vantaggi.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione. Si dia lettura dell'articolo 1.

P A L A , segretario:

Art. 1.

La sezione VI del titolo I, del libro primo del codice di procedura civile è sostituita dalla seguente:

« SEZIONE VI

DEI REGOLAMENTI DI GIURISDIZIONE E DI COMPETENZA

§ 1 - DEL REGOLAMENTO ORDINARIO DI GIURISDIZIONE

Art. 41. - (Regolamento necessario). — La sentenza che, pronunciando sulle que-

stioni di giurisdizione, non decide il merito della causa, può essere impugnata soltanto con istanza di regolamento di giurisdizione.

Art. 42. - (Regolamento facoltativo). — La sentenza, che ha pronunciato sulle questioni di giurisdizione insieme col merito, può essere impugnata con l'istanza di regolamento di giurisdizione, oppure nei modi ordinari, quando con la pronuncia sulla giurisdizione si impugna anche quella sul merito.

La proposizione dell'istanza di regolamento sospende i termini per la proposizione dell'impugnazione ordinaria, i quali riprendono a decorrere dalla comunicazione della sentenza che regola la giurisdizione.

Art. 43. - (Efficacia della sentenza che pronuncia sulla giurisdizione). — Con la sentenza che dichiara il difetto di giurisdizione il giudice che la pronuncia, indica, quando occorre, il giudice che ritiene munito di giurisdizione, fissando il termine nel quale la causa dovrà essere riassunta.

Se la sentenza non è stata impugnata con istanza di regolamento, il giudice indicato, davanti al quale la causa è riassunta nei termini, se ritiene a sua volta di essere privo di giurisdizione, richiede d'ufficio con ordinanza motivata il regolamento di giurisdizione fissando alle parti costituite il termine perentorio di venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per la presentazione di memorie difensive e di documenti.

La mancata richiesta del regolamento rende incontestabile la giurisdizione del giudice indicato.

§ 2 - DEL REGOLAMENTO STRAORDINARIO DI GIURISDIZIONE

Art. 44. - (Regolamento della pubblica amministrazione). — La pubblica amministrazione, anche se non è parte in causa, può chiedere in ogni stato e grado del processo che sia dichiarato dalle sezioni unite della corte di cassazione il difetto di giurisdizione del giudice a causa dei poteri attribuiti dalla legge all'amministrazione stessa finchè la

giurisdizione non sia stata affermata con sentenza passata in giudicato.

§ 3 - DEL REGOLAMENTO DI COMPETENZA

Art. 45. - (*Regolamento necessario*). — La sentenza che, pronunciando sulla competenza anche a norma degli articoli 39 e 40, non decide il merito della causa, può essere impugnata soltanto con istanza di regolamento di competenza.

Art. 46. - (*Regolamento facoltativo*). — La sentenza che ha pronunciato sulla competenza e sul merito della causa, può essere impugnata con regolamento di competenza, ovvero, quando con la pronuncia sulla competenza s'impugna quella sul merito, nei modi ordinari.

La proposizione dell'istanza di regolamento di competenza sospende i termini per la proposizione dell'impugnazione ordinaria, i quali riprendono a decorrere dalla comunicazione della sentenza che regola la competenza.

Art. 47. - (*Efficacia della sentenza che pronuncia sulla competenza*). — La sentenza che, anche a norma degli articoli 39 e 40, dichiara l'incompetenza del giudice che l'ha pronunciata, se non è impugnata con istanza di regolamento, rende incontestabili l'incompetenza dichiarata e la competenza del giudice in essa indicata se la causa è riassunta nel termine perentorio, non superiore a tre mesi dalla comunicazione, che il giudice deve fissare.

Art. 47-bis. - (*Casi di inapplicabilità del regolamento*). — Le disposizioni degli articoli 45 e 46 non si applicano nei giudizi davanti ai conciliatori.

§ 4 - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 48. - (*Procedimento*). — Salvo quanto disposto nell'articolo 43, il regolamento si propone entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento mediante ricorso che, sottoscritto dal procuratore, deve essere depositato nella cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.

Se si tratta di regolamento di giurisdizione, al ricorso si applica la disposizione dell'articolo 365.

Il cancelliere dà immediata notizia del deposito del ricorso o dell'ordinanza mediante biglietto di cancelleria alle parti, anche se contumaci, le quali possono presentare memorie difensive entro il termine perentorio di venti giorni dalla comunicazione.

Entro quaranta giorni dal deposito del ricorso, il cancelliere trasmette il fascicolo d'ufficio, copia autentica della sentenza, il ricorso o l'ordinanza e le eventuali memorie difensive alla cancelleria della corte di cassazione.

Sulla presentazione degli atti, di cui al precedente comma, da effettuarsi a cura del cancelliere, entro cinque giorni dalla ricezione, è fissata con decreto, non oltre il ventesimo giorno successivo, la data della adunanza della corte in camera di consiglio da tenersi non oltre novanta giorni.

Sul regolamento di giurisdizione la corte pronuncia a sezioni unite.

Il cancelliere dà notizia del decreto del presidente al pubblico ministero, che deve presentare conclusioni scritte almeno venti giorni liberi prima dell'adunanza, e alle parti costituite, che possono presentare memorie dieci giorni liberi prima dell'adunanza stessa.

Art. 48-bis. - (*Impugnazione di sentenza non definitiva*). — Nel caso in cui con regolamento di giurisdizione o di competenza sia impugnata una sentenza non definitiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 279, quarto comma, sulla sospensione dell'esecuzione o la prosecuzione dell'ulteriore istruttoria.

Art. 49. - (*Sentenza di regolamento*). — Il regolamento è pronunciato in camera di consiglio con sentenza.

La corte di cassazione statuisce sulla giurisdizione o sulla competenza e fissa il termine, non superiore a tre mesi, decorrente dalla comunicazione della sentenza, per la riassunzione della causa avanti il giudice che dichiara munito di giurisdizione o competente e rimette, quando occorre, le parti in termini affinché provvedano alla loro difesa.

Art. 50. - (*Connessione di regolamenti*). — Se avverso la stessa sentenza sono stati proposti regolamenti di giurisdizione e di competenza, il primo presidente della corte di cassazione ne dispone la riunione fissando la data dell'adunanza di deliberazione delle sezioni unite in camera di consiglio e nominando il relatore.

Art. 50-bis. - (*Riassunzione della causa*). — Se la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato munito di giurisdizione o competente avviene nel termine fissato nella sentenza del giudice o, in mancanza, in quello di tre mesi dalla comunicazione della sentenza di regolamento o della sentenza che dichiara l'incompetenza del giudice adito, il processo continua davanti al nuovo giudice.

Se la riassunzione non avviene nei termini suindicati, il processo si estingue ».

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

P A L A , segretario:

All'articolo 43, secondo comma, sopprimere le parole da « fissando alle parti » sino alla fine del periodo.

1. 1 GUARINO

All'articolo 44, nel titolo, sostituire la parola: « della », con le altre: « proposto dalla ».

1. 2 GUARINO

All'articolo 44, dopo le parole: « del giudice », inserire l'altra: « ordinario ».

1. 3 GUARINO

All'articolo 48, primo comma, dopo le parole: « mediante ricorso », inserire le altre: « alla Corte di cassazione ».

1. 10 IL GOVERNO

All'articolo 48, sostituire il secondo comma con il seguente:

« Il cancelliere dà immediata notizia alle parti, anche se contumaci, del deposito del ricorso o del deposito dell'ordinanza di cui al secondo comma dell'articolo 43. Dalla comunicazione, effettuata con biglietto di cancelleria, decorre il termine perentorio di venti giorni per la presentazione di memorie difensive e di documenti ».

1. 4 GUARINO

All'articolo 48, sostituire il terzo comma con il seguente:

« Entro quaranta giorni dal deposito di cui al primo comma, il cancelliere trasmette alla corte di cassazione il fascicolo d'ufficio, copia autenticata della sentenza, il ricorso o l'ordinanza e le eventuali memorie e documentazioni difensive ».

1. 5 GUARINO

All'articolo 48, quarto comma, sostituire le parole da: « Sulla presentazione » fino a « fissata », con le altre: « Gli atti di cui al comma precedente devono essere sottoposti dalla cancelleria della corte di cassazione al primo presidente nei cinque giorni dalla loro ricezione. Il primo presidente fissa ».

1. 6 GUARINO

All'articolo 48, sopprimere il quinto comma.

1. 7 GUARINO

All'articolo 48, sesto comma, dopo la parola: « memorie », inserire l'altra: « almeno ».

1. 8 GUARINO

All'articolo 49, dopo il primo comma, inserire il testo del quinto comma dell'articolo 48.

1. 9 GUARINO

G U A R I N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G U A R I N O . Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 1.1 relativo all'articolo 43 del codice di procedura civile dichiaro che lo ritiro.

L'emendamento 1.2, è un emendamento formale che il relatore prenderà in considerazione se lo ritiene. L'emendamento 1.3 viene ritirato perchè avevo ritenuto che il regolamento di giurisdizione fosse proponibile solo nei confronti del giudice ordinario: il disegno di legge invece insiste per il giudice anche speciale, il relatore è d'accordo e quindi non vedo perchè non dovrei essere d'accordo anch'io.

Gli emendamenti 1.4, 1.5 e 1.6 sono puramente formali, cioè sono formulazioni più chiare del testo proposto dal Governo.

L'emendamento 1.7 tende a sopprimere il quinto comma dell'articolo 48. Questo comma è meglio collocato nell'articolo 49, dopo il primo comma, e questo è il contenuto dell'emendamento 1.9. Si tratta in sostanza di un semplice spostamento che mi permetto di suggerire.

L'emendamento 1.8 ha un carattere formale.

B O N I F A C I O , *ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O N I F A C I O , *ministro di grazia e giustizia*. L'emendamento 1.10 ha carattere puramente formale.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

A G R I M I , *relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.2 in quanto è più preciso dire « regolamento proposto dalla pubblica amministrazione », piuttosto che « regolamento della pubblica amministrazione ».

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 1.4, 1.5 ed 1.6. Per quanto riguarda in particolare l'emendamento 1.5, certo è più esatta la dizione « copia autenticata del-

la sentenza »: ma poichè nel codice di procedura si legge sempre « copia autentica », vogliamo fare questa innovazione o vogliamo lasciare la dizione contenuta in tutti gli altri articoli della procedura civile?

La dizione contenuta nell'emendamento 1.6 è più precisa di quella contenuta nel testo e quindi esprimo parere favorevole.

Esprimo parere favorevole circa lo spostamento del quinto comma dell'articolo 48 nell'articolo 49; quindi sono favorevole agli emendamenti 1.7 e 1.9. Sono altresì favorevole all'emendamento 1.8 tendente ad inserire la parola « almeno » dopo la parola « memorie ».

Circa l'emendamento 1.10 del Governo esprimo parere favorevole.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

B O N I F A C I O , *ministro di grazia e giustizia*. Condivido il parere espresso testè dal relatore su tutti gli emendamenti.

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione degli emendamenti. Ricordo che l'emendamento 1.1 è stato ritirato.

Metto pertanto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Guarino. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 1.3 è stato ritirato.

Metto pertanto ai voti l'emendamento 1.10 presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dal senatore Guarino. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.5, presentato dal senatore Guarino. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.6, presentato dal senatore Guarino. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto congiuntamente in votazione i correlati emendamenti 1.7 e 1.9. Chi li approva è pregato di alzare la mano.

Sono approvati.

Metto ai voti l'emendamento 1.8, presentato dal senatore Guarino. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con l'emendamento 1.0.1. Se ne dia lettura.

P A L A , segretario:

Art. ...

« L'articolo 323 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Articolo 323 - (*Mezzi di impugnazione*). — I mezzi per impugnare le sentenze sono l'appello, il ricorso per cassazione, il regolamento ordinario di giurisdizione, il regolamento di competenza, la revocazione e l'opposizione di terzo" ».

1.0.1

GUARINO

G U A R I N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G U A R I N O . L'emendamento è inteso a colmare una lacuna del disegno di legge, nel senso che il disegno di legge stesso si è giustamente preoccupato di modificare tutti gli articoli del codice di procedura civile interessati alla riforma, ma ha ommesso di toccare gli articoli 323 e, come vedremo, 324, che peraltro erano stati presi in considera-

zione nel progetto ministeriale della scorsa legislatura. Quindi non ho creato nulla di nuovo: ho solamente scavato nel vecchio disegno di legge.

L'articolo 323, dato che siamo di fronte ad un nuovo mezzo di impugnazione che è il regolamento ordinario di giurisdizione — beninteso: l'ordinario — chiarisce che i mezzi per impugnare le sentenze sono l'appello, il ricorso per cassazione, il regolamento ordinario di giurisdizione e poi, come sappiamo, il regolamento di competenza, la revocazione e l'opposizione di terzo. Ripeto: il testo è quello del progetto ministeriale della scorsa legislatura.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

A G R I M I , relatore. Esprimo parere favorevole.

B O N I F A C I O , ministro di grazia e giustizia. Sono d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 1.0.1 presentato dal senatore Guarino. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con l'emendamento 1.0.2. Se ne dia lettura.

P A L A , segretario:

Art. ...

« L'articolo 324 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Articolo 324 - (*Cosa giudicata formale*). — Si intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta nè a regolamento ordinario di giurisdizione, nè a regolamento di competenza, nè ad appello, nè a ricorso per cassazione, nè a revocazione per i motivi di cui ai numeri 4) e 5) dell'articolo 395" ».

1.0.2

GUARINO

G U A R I N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G U A R I N O . Anche l'emendamento 1.0.2 è frutto di un'opera di scavo, nel senso che praticamente è trascritto dal disegno di legge ministeriale della scorsa legislatura. Si tratta di stabilire che cosa si intende per cosa giudicata formale. E siccome siamo di fronte ad un nuovo mezzo di impugnazione dobbiamo aggiungere che tra le cause di cosa giudicata formale vi è l'impossibilità di regolamento di giurisdizione. Questo è tutto.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

A G R I M I , *relatore*. Esprimo parere favorevole.

B O N I F A C I O , *ministro di grazia e giustizia*. Sono favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 1.0.2 presentato dal senatore Guarino. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Art. 2.

L'articolo 362 del codice di procedura civile è sostituito con il seguente:

« Art. 362. - (*Decisioni dei giudici speciali*). — Alle decisioni in grado di appello o in un unico grado di un giudice speciale si applicano gli articoli da 41 a 43, e da 48 a 50-bis ».

(*E approvato*).

Art. 3.

E abrogato l'articolo 367 del codice di procedura civile.

(*E approvato*).

Art. 4.

L'articolo 368 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 368. - (*Regolamento straordinario di giurisdizione*). — La pubblica amministrazione, che è parte in causa, propone il regolamento, a norma degli articoli 364 e seguenti, mediante istanza, copia della quale è depositata nella cancelleria del giudice davanti a cui pende la causa.

Se la pubblica amministrazione non è parte in causa, la richiesta per la decisione delle sezioni unite è fatta dal prefetto con decreto motivato, da depositarsi nella cancelleria del giudice, avanti il quale pende la causa.

Il cancelliere dà immediata notizia della istanza o del decreto mediante biglietto di cancelleria alle parti, anche se contumaci, le quali possono presentare memorie difensive entro il termine perentorio di venti giorni dalla comunicazione.

Scaduto il termine, il giudice adito sospende il processo con ordinanza non impugnabile.

Si applicano i commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 48 e l'articolo 50-bis ».

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

All'articolo 368, al primo comma, sostituire le parole da: « a norma » sino a « della quale è », con il seguente testo: « straordinario di giurisdizione mediante ricorso a termini degli articoli 365 e 366. Copia dell'istanza deve essere ».

4. 1

GUARINO

G U A R I N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G U A R I N O . Anche qui siamo di fronte ad un emendamento puramente formale, cioè ad una migliore dizione e all'eliminazione della citazione dell'articolo 364 che non ha più ragione di essere, se ed in quanto naturalmente sia abolito il deposito per soccombenza in cassazione. Questo è tutto.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

A G R I M I , *relatore*. Sono favorevole.

B O N I F A C I O , *ministro di grazia e giustizia*. Sono favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal senatore Guarino. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Art. 5.

Il primo comma dell'articolo 375 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 375. - (*Pronuncia in camera di consiglio*). — Oltre che per i regolamenti di giurisdizione o di competenza, la corte pronuncia in camera di consiglio con ordinanza quando, su richiesta del pubblico ministero, o d'ufficio, riconosce di dover dichiarare l'inammissibilità del ricorso principale

e di quello incidentale, pronunciare il rigetto di entrambi per mancanza dei motivi previsti nell'articolo 360, ordinare l'integrazione del contraddittorio o la notificazione di cui all'articolo 332 oppure dichiarare la estinzione del processo per avvenuta rinuncia ».

(*È approvato*).

Art. 6.

Il numero 2) del secondo comma dell'articolo 369 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« 2) copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta, tranne che nel caso di cui all'articolo precedente ».

(*È approvato*).

Art. 7.

L'articolo 30 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è sostituito dal seguente:

« Il difetto di giurisdizione è dichiarato anche d'ufficio. Alle sentenze dei tribunali amministrativi regionali si applicano gli articoli da 41 a 43, da 48 a 50-bis del codice di procedura civile ».

(*È approvato*).

Art. 8.

(*Disposizioni transitorie*)

Le nuove disposizioni in materia di regolamento di giurisdizione e di competenza non si applicano alle istanze di regolamento già proposte alla data di entrata in vigore della presente legge.

Perdono tuttavia efficacia le istanze di regolamento di giurisdizione nel caso in cui non sia intervenuta sentenza di primo grado che abbia pronunciato sulla giurisdizione, ad eccezione di quelle proposte dalla pubblica amministrazione nei casi previsti dall'articolo 44 del codice di procedura civile.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, la causa deve essere riassunta davanti al giudice di primo grado ovvero, se è stata proposta impugnazione, davanti al giudice dalla stessa, entro il termine perentorio di centoventi giorni decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il fascicolo d'ufficio è immediatamente restituito dalla cancelleria della corte di cassazione a quella del giudice di merito.

(*E approvato*).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede referente

P R E S I D E N T E . Il seguente disegno di legge è stato deferito in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

GUARINO. — « Autorizzazione alla istituzione di case da giuoco nel territorio di ciascuna Regione » (654), previ pareri della 2ª e della 6ª Commissione.

Annunzio di deferimento a Commissione permanente in sede referente di disegno di legge già deferito ad altra Commissione permanente

P R E S I D E N T E . Il disegno di legge: Andò ed altri. — « Interpretazione autentica del n. 61 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, in materia di esercizio delle case da gioco » (608), già assegnato in sede referente alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), previ pareri della 1ª e della 2ª Commissione, è deferito al-

l'esame della 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione), previ pareri della 2ª e della 6ª Commissione, per ragioni di connessione con il disegno di legge n. 654.

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

P A L A , segretario:

MURMURA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per essere informato, con l'urgenza imposta dalla gravità dei fatti e dall'estrema pesantezza della situazione economica calabrese, sulle decisioni del Governo per lo stabilimento « Liquichimica » di Saline Joniche, le cui vicende denotano disparità di trattamenti o leggerezza nell'impostazione dei problemi certamente non approvabili.

(3 - 00476)

MURMURA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per essere informato sulle caratteristiche certe che dovrà avere l'impianto siderurgico a Gioia Tauro, per il quale sono da due anni in corso i lavori relativi alle infrastrutture portuali.

(3 - 00477)

TEDESCHI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Con riferimento alla notizia secondo cui il procuratore capo della Repubblica di Milano avrebbe deciso di rinunciare ad applicare la giustizia nei confronti di quanti debbano scontare pene fino a 4 mesi, nonchè alla grave situazione esistente al Tribunale di Milano, dove il procuratore generale è sotto inchiesta per gravi accuse mossegli da un sostituto, l'interrogante chiede di sapere:

a) se sia vero che tale « mini-amnistia » è stata concordata dal procuratore capo con il prefetto ed il questore;

b) se, a prescindere da ogni altra considerazione, sia tollerabile un'iniziativa che « regionalizza » la giustizia, creando zone franche dove il codice non viene applicato;

c) se, infine, il Governo ritenga che il Consiglio superiore della Magistratura, rimasto silenzioso anche in questo caso, assolve correttamente ai doveri di istituto.

(3 - 00478)

LI VIGNI, BONAZZI. — *Al Ministro del tesoro.* — Premesso che, da qualche tempo, persone che vanno dicendo di essere dipendenti della Zecca offrono in vendita monete di prova delle 500 lire in argento commemoranti Marconi, nonché le monete ordinarie, gli interroganti chiedono di sapere come ciò sia potuto avvenire, di chi siano le responsabilità e, comunque, chi abbia dato disposizioni in merito, sempre che ve ne siano state.

In particolare, si chiede di sapere:

1) a quanti pezzi ammonti la tiratura di prova, chi l'abbia decisa, dato che gli offerenti asseriscono ovviamente che sia molto bassa, e, se così fosse, se non si intenda completarla per portarla ai livelli tradizionali;

2) se esistano controlli, e quali, e perchè, in tal caso, non abbiano funzionato, per impedire abusi che non giovano al buon nome della Zecca, già al centro di roventi discussioni;

3) quale sia la tiratura totale della moneta corrente e come si possa garantire al piccolo collezionista di venirne in possesso: parrebbe, infatti, che vi sia stato un pressochè clandestino periodo di prenotazioni attraverso le banche, che non ne hanno certo informato la massa dei loro clienti.

Gli interroganti chiedono, comunque, di sapere perchè non sia stata data pubblicità sufficiente all'emissione, a quale prezzo la moneta sia stata ceduta alle banche e quali rimedi si intendano adottare. Ove il Ministero avesse difficoltà, si suggerisce di informarsi, per una corretta e fruttifera procedura, presso la Repubblica di San Marino.

(3 - 00479)

VIVIANI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per essere informato sulle recenti,

preoccupanti vicende che hanno investito il Consiglio superiore della Magistratura, destando seri dubbi circa la sua obiettività nonostante che l'alto consesso sia stato di recente nominato con il sistema elettorale proporzionale e, quindi, con maggiore rappresentatività, proprio allo scopo di evitare comportamenti persecutori e di dargli maggiore possibilità di serene valutazioni.

In particolare, l'interrogante chiede di sapere se corrispondano al vero i seguenti fatti:

1) un giudizio disciplinare nei confronti di 5 magistrati che hanno tenuto recluso un cittadino per oltre un mese, senza alcun titolo, si è concluso con una incomprensibile assoluzione;

2) un componente il Consiglio superiore della Magistratura — il dottor Calderone — si dimette dalla Sezione disciplinare del Consiglio stesso, dichiarando, alla « Gazzetta del Sud » del 23 aprile 1977, di essere giunto alla grave decisione perchè la legge sarebbe stata ripetutamente violata, per mantenere al Consiglio un componente contro il quale prima era in corso un giudizio disciplinare e poi era divenuta cosa giudicata la censura inflittagli nonostante che si fosse verificata la condizione per la sua decadenza;

3) il giudizio di revisione relativo alla sanzione disciplinare si sarebbe svolto in una situazione di tale anormalità che il dottor Calderone, nella ridetta dichiarazione, ha assunto — senza che sia stato affatto smentito — che il Consiglio superiore della Magistratura ha disapplicato la legge, obliterato il giudicato ed effettuato « un rinvio in frode alla legge », ponendo in essere — secondo le testuali parole del dottor Calderone — « una *cognitio extra ordinem* e sostanzialmente una beffa »;

4) il dottor Ramat — componente il Consiglio superiore della Magistratura — è stato assolto nel giudizio di revisione di fronte al Consiglio stesso, giacchè sarebbe apparso fin troppo evidente che la precedente condanna inflittagli dal Consiglio superiore della Magistratura, nella passata composizione, sarebbe stata frutto di autentica persecuzione.

Se i fatti esposti corrispondono a verità, l'interrogante chiede di sapere quali prov-

vedimenti il Ministro intenda proporre, anche sul piano legislativo, perchè vicende che portano tanto discredito ad un organo che dovrebbe costituire garanzia di giustizia per i cittadini tutti non abbiano a ripetersi e non si debba continuare a constatare la violazione più palese del principio di legalità, senza di che non solo l'ordine giudiziario, ma anche le altre istituzioni, Parlamento compreso — insostituibile cardine della democrazia — perdono prestigio e credibilità. (3 - 00480)

BARBI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se non ritenga doveroso informare immediatamente il Parlamento di quanto risulti con sufficiente certezza al Governo circa le vaghe, ma gravi ed allarmanti, informazioni trapelate nella stampa sui rapporti tra l'esplosione di criminalità politica e non meglio identificate «centrali di spionaggio di Paesi stranieri».

L'interrogante chiede di conoscere la valutazione fatta dal Governo su tali notizie, che sarebbero state confermate, o quanto meno non smentite, dinanzi ai telespettatori della RAI-TV, sia dal segretario della DC, onorevole Zaccagnini, che da quello del PCI, onorevole Berlinguer, e quale fondamento abbiano le voci che attribuiscono tali trame eversive ai servizi segreti cecoslovacchi o cinesi.

Poichè nessuno può credere che un'azione rivoluzionaria così vasta, persistente, organizzata ed abbondantemente finanziata possa essere un fatto sorto spontaneamente ed autonomamente, e poichè nessuno può essere concretamente interessato a creare disordini destabilizzanti in Italia, sia chi vuole favorire l'accesso del PCI al potere, sia chi vuole modificarne l'atteggiamento politico e la dirigenza, pare evidente che tale gravissima questione debba essere sottoposta alla discussione parlamentare ed alla valutazione dell'intera opinione pubblica nazionale.

L'interrogante chiede, infine, che cosa intenda fare il Governo per ricostituire con sollecitudine un moderno servizio segreto — rinnovato sul piano morale, politico e tecnico — capace di fornire agli organi democra-

ticamente responsabili le informazioni tempestive e precise per metterli in condizione di tutelare efficacemente le istituzioni repubblicane e la libertà del popolo italiano.

(3 - 00481)

Interrogazioni

con richiesta di risposta scritta

GIUDICE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri degli affari esteri e della marina mercantile.* — A seguito del sequestro di 4 motopesca di Mazara del Vallo da parte tunisina, con un mitragliamento protrattosi per 3 ore e che avrebbe potuto, ancora una volta, causare la perdita di vite umane, l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative intende prendere il Governo:

1) per accelerare il pagamento da parte italiana dei 2,5 miliardi di lire di cui all'accordo italo-tunisino dell'aprile 1976;

2) per assicurare l'immediata liberazione dei 41 marinai italiani e la restituzione dei natanti;

3) per garantire la sicurezza dei pescatori siciliani, nel rispetto reciproco degli accordi.

(4 - 01020)

COLLESELLI, MAZZOLI, DEL PONTE, SALVATERRA, CACCHIOLI, MIROGLIO, ROSSI Gian Pietro Emilio, GUI, FOSCHI, BALDI, COLOMBO Vittorino (V.), TREU, SARTI, CENGARLE, TOROS, DE ZAN, GIACOMETTI, BENAGLIA, BARBI, GUSSO, SEGNANA, VETTORI, FORMA, BEORCHIA, RUFFINO, SCHIANO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e della difesa.* — Con riferimento al raduno nazionale degli alpini in congedo che avrà luogo nella città di Torino nei giorni 13, 14 e 15 maggio 1977, in conformità al programma all'uopo diramato;

ricordato come la Televisione, in occasione dei precedenti raduni nazionali degli alpini, ultimo quello di Padova del 1976, ha dato della manifestazione un'informazione insignificante e del tutto inadeguata, nonostante la ripetuta denuncia della presidenza

dell'Associazione nazionale alpini e di molti parlamentari;

a conoscenza, inoltre, che stazioni televisive estere si sarebbero offerte per un servizio ampio ed adeguato sull'avvenimento,

gli interroganti chiedono di conoscere in merito i propositi e l'atteggiamento del Governo, nonché degli organi preposti al servizio televisivo, affinché sia data alla manifestazione — che vede convenire da ogni parte d'Italia gli alpini con le loro famiglie, garanti, per lunga e collaudata tradizione, di manifestazioni esemplari per solennità, correttezza civile ed organizzativa, sostenute dall'interesse e dalla partecipazione di larga opinione pubblica — adeguata e significativa rilevanza.

(4 - 01021)

MARANGONI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia informato della situazione venutasi a creare nel Polesine a causa delle frequenti piene del Po, particolarmente nei giorni dal 2 al 10 maggio 1977, quando il fiume ha raggiunto l'altezza di metri 2,62 sopra il livello di guardia, rendendo nuovamente necessario il ricorso al servizio di guardia e vigilanza continua, con personale assunto per l'emergenza, e riproponendo l'intera questione della difesa e della sistemazione idrogeologica che, a sei mesi dalle grandi piene dell'autunno 1976, che hanno fatto stare con il cuore in gola i polesani per il pericolo di nuovi disastri, non è stata ancora risolta, senza avviare a soluzione nemmeno i seguenti problemi:

non sono ancora stati pagati gli operai e le guardie assunti per i servizi di piena del Po, dell'Adige e del Canal Bianco dell'autunno 1976 (700 per il Po, per un ammontare di 670.098.100 lire in salari, e circa 230 per l'Adige ed il Canal Bianco, per un ammontare di 13.447.660 lire in salari);

non si è fatto nulla per la sostituzione del ponte sul Po di Venezia, tra Bottrighe e Corbola, tanto che è stato nuovamente chiuso al traffico, creando notevole disagio agli abitanti dell'Isola di Ariano;

non si conosce se vi siano allo studio provvedimenti atti all'esecuzione di quelle

opere necessarie per garantire sicurezza lungo tutta l'asta terminale del Po e tranquillità alle popolazioni.

Poichè tale situazione tiene in pericolo l'intera provincia di Rovigo e crea apprensione fra le popolazioni e malessere tra gli operai che attendono di essere pagati di ogni loro avere, l'interrogante chiede di sapere:

1) quando saranno liquidati i circa 930 operai che prestarono servizio per le piene del Po, dell'Adige e del Canal Bianco nell'autunno 1976;

2) a quale punto si trova la pratica per la sostituzione del ponte sul Po di Venezia, tra Bottrighe e Corbola, e per quando si prevede l'inizio dei lavori;

3) quali misure intende adottare il Ministro per realizzare i progetti di difesa dell'asta terminale del fiume Po.

(4 - 01022)

DI NICOLA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se sia a conoscenza che gli avvocati e procuratori legali del Tribunale di Marsala e dell'omonimo circondario, comprendente le Preture di Salemi, Mazara del Vallo, Castelvetro, Partanna e Pantelleria, hanno iniziato uno sciopero a tempo indeterminato, denunciando la grave, insostenibile crisi degli organici giudiziari (magistrati, cancellieri, segretari, personale ausiliario) che ha bloccato l'amministrazione della giustizia, con grave pregiudizio per gli utenti e per gli operatori della giustizia stessa e con riflessi negativi sull'andamento delle attività sociali e produttive.

Facendo presente che già analoga manifestazione ebbe a verificarsi per gli stessi motivi al Tribunale di Trapani, l'interrogante chiede di conoscere quali urgenti, adeguati provvedimenti voglia adottare il Ministro per assicurare, in provincia di Trapani, il normale svolgimento dell'attività giudiziaria.

(4 - 01023)

MINNOCCI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se ritiene opportuno — come l'interrogante — annullare il decreto ministeriale con il quale, in data 18 aprile 1977, si è trasferito da Alatri a Frosinone l'Uffi-

cio distrettuale delle imposte dirette, provocando le legittime proteste dei 50.000 abitanti dei 10 comuni che venivano serviti dal suddetto Ufficio, a causa dei disagi che il trasferimento procura loro.

(4 - 01024)

CAZZATO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere:

le ragioni per le quali, dopo la deliberazione adottata dal Consiglio superiore dell'ANAS circa 5 anni fa, con l'approvazione del progetto per la costruzione della circonvallazione del comune di Castellaneta e della relativa spesa di 2 miliardi di lire, a tutt'oggi l'opera non sia stata appaltata;

i motivi che impediscono all'ANAS il riappalto dei lavori per la costruzione del sottopassaggio che attraversa la strada ferrata a Castellaneta-marina, dopo il fallimento della ditta « Del Piano » che si era aggiudicata l'appalto.

Sia la circonvallazione che il sottopassaggio sono opere che non possono essere ulteriormente rinviate in quanto rappresentano un pericolo permanente per la popolazione di Castellaneta-città e per quella che affluisce nella zona a mare di Castellaneta-marina.

L'interrogante chiede al Ministro di sapere quali iniziative ritiene di assumere per superare eventuali difficoltà, allo scopo di accelerare i tempi per la realizzazione delle opere oggetto della presente interrogazione.

(4 - 01025)

POLLASTRELLI. — *Al Ministro delle finanze.* — L'Università agraria di Monte Romano ha avuto in concessione, per utilizzazione a pascolo, terreni demaniali del poligono di tiro nel comune di Monte Romano, da parte della Direzione generale del Demanio, nel periodo dal 1° ottobre 1953 al 30 settembre 1958. Per l'utilizzo di detti terreni è stata notificata ingiunzione a pagamento per saldo canoni pregressi per lire 13.159.101.

L'Università agraria summenzionata ha provveduto tempestivamente a richiedere al competente Demanio la riduzione al 50 per cento della somma richiestagli a sanatoria,

così come la Direzione generale del Demanio ha già accordato con nota del 4 aprile 1973 (prot. 100574) all'Amministrazione comunale di Monte Romano, che è subentrata nello sfruttamento dei terreni medesimi, per canoni pregressi dal 1° ottobre 1958 a tutto l'anno 1972.

Si chiede di sapere, visto che trattasi di analoga materia del contendere e di due enti — Amministrazione comunale e Università agraria — che hanno scopi e finalità simili nell'interesse della generalità della popolazione di Monte Romano, perchè per la Università agraria non è stato ancora adottato il richiesto provvedimento a sanatoria, allo scopo di risolvere un'annosa questione relativa all'utilizzazione del terreno del poligono di tiro « Valle Marta » — con un criterio di giustizia equitativa che tenga conto, contemplandoli, degli interessi sia dell'Era-rio, sia dell'Università agraria e della generalità degli utenti lavoratori agricoli di Monte Romano — così come, peraltro, nella motivazione specifica della risoluzione a sanatoria, già presa dalla Direzione generale del Demanio, è stato stabilito nei confronti dell'Amministrazione comunale di Monte Romano « per la generalità della popolazione di codesto comune », per l'utilizzazione degli stessi terreni e per il periodo immediatamente successivo a quello goduto dall'Università agraria dello stesso comune.

(4 - 01026)

PINNA. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Tenuto conto che nei comuni di Oristano, Baratili San Pietro, Narbolia, Nurachi, Ollastra Simaxis, Palmas Arborea, Riola Sardo, Santa Giusta, San Vero Milis, Siamaggiore, Simaxis, Solarussa, Tramatzia, Zeddiani e Zerfaliu, facenti parte del Consorzio di bonifica di Oristano, esiste una situazione di grave malcontento in conseguenza di drastici ed indiscriminati aumenti dei costi per l'uso dell'acqua di irrigazione, e soprattutto per le quote di funzionamento e di manutenzione;

rilevato che non possono essere accettabili aumenti medi del 180 per cento gravanti sui costi di produzione del comparto agricolo-alimentare, e che non possono sca-

ricarsi sui consorziati costi indiscriminati, e soprattutto non giustificati da reali benefici, permanendo in quasi tutto il territorio del Consorzio una struttura fondiaria frammentata e divisa in particelle piccolissime, a causa della parziale attuazione della bonifica integrale prevista dalle leggi vigenti, di una rete irrigua a canalette, fatiscente, superata e del tutto inefficiente, e di una rete scolante in parte inesistente o imperfetta;

interpretando il malcontento e le proteste delle popolazioni interessate, nell'attesa che il problema della riorganizzazione dei consorzi di bonifica venga risolto nell'ambito del decentramento regionale e della programmazione organica e razionale degli strumenti operativi nell'agricoltura,

l'interrogante chiede di conoscere:

1) se sono stati regolarmente insediati la Commissione parlamentare, il Comitato dei rappresentanti delle Regioni meridionali e il nuovo consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno previsti dagli articoli 2, 3 e 5 della legge 2 maggio 1976, numero 183;

2) se sono in avanzata fase di attuazione le disposizioni previste nella citata legge n. 183, articolo 6, in relazione al contributo finanziario *una tantum* di 35 miliardi di lire a favore degli Enti di bonifica destinato al risanamento delle passività pregresse e in relazione all'autorizzazione alla Cassa per il Mezzogiorno di fornire assistenza tecnica e contributi finanziari per la manutenzione e la gestione di opere trasferite di recente alle Regioni o agli Enti di bonifica;

3) se fra le opere incluse nei programmi approvati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno alla data del 6 marzo 1976, da finanziarsi a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 183, è compreso il progetto (n. 13) di ristrutturazione e trasformazione di gran parte della rete irrigua del Consorzio di bonifica di Oristano.

(4 - 01027)

D'AMICO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della difesa.* — Premesso:

che la città di Lanciano, in Abruzzo, ricca di storia e di fede patriottica, è stata

per lungo tempo in passato sede di reparto militare;

che la stessa è insignita di medaglia d'oro al valor militare per l'eroica rivolta della sua popolazione civile contro le truppe naziste;

che la sua civica amministrazione si è ripetutamente fatta carico presso gli organi del Governo centrale della rappresentanza dell'aspirazione di quella popolazione a vedere la loro città tornare ad essere sede di corpo militare;

che quel comune ha i requisiti di centralità, di facilità di accesso stradale e ferroviario e di capacità ricettizia occorrenti per l'accasermamento di un reparto, sia pure di ridotta consistenza;

che, per recente provvedimento, quella città ha dato il suo nome al 10º Battaglione trasmissioni di stanza a Roma,

si chiede di conoscere se, in presenza di voti mai forse tanto calorosamente espressi e delle istanze che risultano or ora rinnovate, a riconoscimento dei titoli di merito vantati da detta città, e di che è testimonianza l'alta e significativa onorificenza conferitale per il valore dimostrato e l'esempio dato in momenti cruciali della vita del Paese, il Governo non ritenga che si debba finalmente prendere in favorevole considerazione la richiesta, non respingendola comunque pregiudizialmente, se del caso verificandone le condizioni con l'autorità amministrativa locale che interpreta e rappresenta — è d'uopo ricordarlo — le aspirazioni di una popolazione estremamente sensibile ai valori morali che sono alla base della richiesta stessa.

(4 - 01028)

Interrogazioni da svolgere in Commissione

P R E S I D E N T E . A norma dell'articolo 147 del Regolamento, l'interrogazione n. 3 - 00475 dei senatori Cebrelli ed altri sarà svolta presso la 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni).

**Ordine del giorno
per la seduta di giovedì 12 maggio 1977**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 12 maggio, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 marzo 1977, n. 66, recante proroga dei termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (664).

2. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 marzo 1977, n. 61: Norme sul personale ispettivo tecnico, direttivo, insegnante e non insegnante di ruolo delle istituzioni scolastiche e culturali all'estero e disciplina degli organi collegiali delle scuole all'estero (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (669).

3. Ratifica ed esecuzione della Convenzione universale per il diritto d'autore, con Protocolli, adottata a Parigi il 24 luglio 1971 (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (552).

La seduta è tolta (ore 19,55).

Dott. PAOLO NALDINI

Consigliere vicario del Servizio dei resoconti parlamentari